Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Notifica per pubblici proclami giusta ordinanza TAR Lazio – Roma Sezione Seconda Ter n. 3049/2016 del 9 marzo 2016

Il sottoscritto, avv. prof. Giancarlo Sorrentino (SRRGCR63D17E486O – fax 0817691127 – pec giancarlosorrentino@avvocatinapoli.legalmail.it), quale difensore costituito dei sigg.ri CAMMARANO Vito, ORLANDO Teodoro, FLORIO Pasquale, FIUMARA Costabile, COPPOLA Francesco, SODANO Marco, LA MOGLIE Vito (per Tingesi s.a.s. di La Moglie Vito & C.), CALEMBO Antonio, ESPOSITO Vincenzo, D'ANDREA Gaetano, CALEMBO Fabio, SCHIAVO Antonio, MALZONE Luciano, MALZONE Francesco, SERSALE Sabrina, GROSSO Fulvio, FRAPPAOLO Alessandro, QUINTIERO Giovanni, CAFIERO Antonino, GRASSO Fortunato, GRASSO Vincenzo, GRASSO Fortunato, GRASSO Sebastiano, GRASSO Orazio, PEPOLI Antonio, MALZONE Alessio, COPPOLA Salvatore, RADANO Gerardo, MALZONE Carlo, MALZONE Luca, CROCCIA Giampiero, CARBUTTI Osmar, MONTONE Antonio, GUARIGLIA Marco, DI FALCO Maurizio, GROSSO Ermanegildo, RUOCCO Raffaele, PELUSO Vincenzo, RUSSO Vito Paolo, ESPOSITO Beniamino, ESPOSITO Domenico, nel ricorso **n. R.G. 10145/2015** pendente innanzi al Tar Lazio – Roma Sezione Seconda Ter

PREMESSO CHE

con l'ordinanza collegiale in epigrafe (n. 3049/2016, sotto riportata), il TAR – essendo stato il ricorso notificato solo ad alcuni controinteressati - ha disposto "l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i restanti soggetti proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo "a circuizione" di cui dall'Allegato A del decreto ministeriale impugnato nonché dei restanti proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo "palangaro" di cui dall'Allegato B del

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

predetto decreto, con notificazione per pubblici proclami da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente".

Tanto premesso, in adempimento dell'incombente ricevuto, il sottoscritto difensore con il presente atto provvede all'integrazione del contraddittorio con pubblicazione del presente avviso sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all'uopo – secondo l'ordine riportato nella predetta ordinanza - rende le seguenti informazioni:

a) L'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma Sezione Seconda Ter

b) Il numero di registro generale del procedimento è n. R.G. 10145/2016 (con udienza di discussione fissata per il 15 luglio 2016)

c) I ricorrenti sono i seguenti: CAMMARANO Vito, ORLANDO Teodoro, FLORIO Pasquale, FIUMARA Costabile, COPPOLA Francesco, SODANO Marco, LA MOGLIE Vito (per Tingesi s.a.s. di La Moglie Vito & C.), CALEMBO Antonio, ESPOSITO Vincenzo, D'ANDREA Gaetano, CALEMBO Fabio, SCHIAVO Antonio, MALZONE Luciano, MALZONE Francesco, SERSALE Sabrina, GROSSO Fulvio, FRAPPAOLO Alessandro, QUINTIERO Giovanni, CAFIERO Antonino, GRASSO Fortunato, GRASSO Vincenzo, GRASSO Fortunato, GRASSO Sebastiano, GRASSO Orazio, PEPOLI Antonio, MALZONE Alessio, COPPOLA Salvatore, RADANO Gerardo, MALZONE Carlo, MALZONE Luca, CROCCIA Giampiero, CARBUTTI Osmar, MONTONE Antonio, GUARIGLIA Marco, DI FALCO Maurizio, GROSSO Ermanegildo, RUOCCO Raffaele, PELUSO Vincenzo, RUSSO Vito Paolo, ESPOSITO Beniamino, ESPOSITO Domenico

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

d) l'oggetto del ricorso (integrato da motivi aggiunti) è l'impugnazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (a firma del Sottosegretario di Stato) 17 aprile 2015 (pubblicato sulla G.U. del 26 maggio 2015) avente ad oggetto "ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017"; e di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale comunque lesivo per i ricorrenti inclusi quelli richiamati nel suddetto decreto, nonché il decreto 5 maggio 2015 n. 8980 del direttore generale dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura recante disposizioni applicative per la campagna di pesca 2015

e) i controinteressati sono i seguenti (secondo le generalità fornite dal Ministero dei soggetti proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo "a circuizione" e con attrezzo "a palangaro" di cui rispettivamente all'allegato A e B del decreto ministeriale impugnato):

CIRCUIZIONE

1. Euro Pesca Cetara s.r.l., Corso Garibaldi n. 42, 84010 Cetara (SA) – imbarcazione Angela Madre; n. iscrizione ITA000026347;

2. Azzurra Pesca s.r.l., Via Varese n. 4, 93012 Gela – imbarcazione Angelo Catania; n. iscrizione ITA000024580

3. Testa Giuseppe E C. s.n.c., Via De Caro n. 65, 95100 Catania (CT) – imbarcazione Atlante; n. iscrizione ITA000025543;

4. Pappalardo Salvatore Aniello, C.so Garibaldi n. 42, 84010 Cetara (SA)- imbarcazione Genevieve Prima; n. iscrizione ITA000026063;

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

5. Giuseppe Padre II s.r.l., Via Francesco Ciampa s.n.c., 80063 Piano di Sorrento (SA)- imbarcazione Giuseppe Padre II; n. iscrizione ITA000025551;

6. Pesca Novella Società di Armamento, Vicolo Guaimaro 4 n. 16, 84100 Salerno (SA) –imbarcazione Lucia Madre; n. iscrizione ITA0000126649;

7. Consiglio Pesc110111a Società di Armamento, Via Ligea n. 36, 94100 Salerno (SA) – imbarcazione Madonna di Fatima; n. iscrizione ITA000013581;

8. DE.MO Pesca di Pasquale Della Monica &C.s.a.s., Via Campinola n. 1, 84010 Cetara (SA) – imbarcazione Maria Antonietta; n. iscrizione ITA000008914;

9. Tonno Rosso di Gallo Ferdinando & F.lli s.n.c., Via Indipendenza, 38, 84100 Salerno – imbarcazione Maria Grazia; n. iscrizione ITA000026549;

10. G. & C. s.r.l., Corso Argentina n. 5, 92027 Licata (AG) – imbarcazione Michelangelo; n. iscrizione ITA000026364;

11. Pescatori San Pietro Apostolo società a responsabilità limitata, Corso Garibaldi n. 37, 84010 Cetara (SA) – imbarcazione Sparviero Uno; n. iscrizione ITA000013794;

12. Soc. Coop. Pescatori "La Tonnara" a r.l., Corso Umberto I n. 10, 84010 Cetara (SA) – imbarcazione Vergine del Rosario; n. iscrizione ITA000013797.

PALANGARI

1. Armamento Rallo s.c.c. di Rallo Giacomo E C., Via IV Aprile n. 16, 91028 Marsala (TP) -imbarcazione: Alfiere; n. iscrizione ITA000018697;

2. Euromar di Ganesio Pietro & C. s.n.c.Via Dietro Chiesa n. 46, 95026 Acicastello (CT) – imbarcazione Asia; n. iscrizione 00CT002883;

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

3. Puglisi Venerando, Via Sabotino n. 15, 95024 Acireale (CT) – imbarcazione Calypso; n. iscrizione ITA000018876;

4. Medusa & C. s.n.c., Via Massimo D'Azeglio n. 41, 91028 Marsala (TP) – imbarcazione Delfino II; n. iscrizione ITA000018101;

5. Papiro Giuseppe & C. s.n.c., C/da Amabilina n. 940, 91028 Marsala (TP) – imbarcazione Delia Assunta; n. iscrizione ITA000016212;

6. Rallo Angelo & Vincenzo s.n.c., Via S. L'Africano n. 27, 91028 Marsala (TP) – imbarcazione I tredici; n. iscrizione ITA000016157;

7. Trono Matteo e Gerardi Antonietta s.n.c., Via Simone Marino n. 15, 91028 Marsala (TP) –imbarcazione Emanuel; n. iscrizione ITA000016193;

8. Di Girolamo & Gusmano s.n.c., Via Corsica n. 28, 91025 Marsala (TP) – imbarcazione: Enza Paola; n. iscrizione ITA000016103;

9. F.lli Puglisi di Puglisi Salvatore & Francesco s.n.c., Via Sabotino n. 17/A, 95024 Acireale (CT) – imbarcazione: Esmeralda; n. iscrizione ITA000026829;

10. Puccio Salvatore Pietro, via G. Falcone n. 11, 91025 Marsala (TP) – imbarcazione Francesco I; n. iscrizione ITA000024775;

11. Benvenuto Antonino, Via Gorizia n. 32, 95024 Acireale (CT) – imbarcazione ITA000024600; n. iscrizione ITA000024600;

12. Patti Rosario, Via Chiesa n. 23, 95024 Acireale (CT) – imbarcazione ITA000026885; n. iscrizione ITA000026885;

13. B.M.B. SNC di Giacalone Ignazio E C., Via S. Bilardello n. 130, 91027 Marsala (TP) – imbarcazione Leonardo Padre; n. iscrizione ITA000016130;

14. Gusmano Giuseppe & C. s.n.c., Via Corsica n. 22, 91025 Marsala (TP) – imbarcazione Sampei; n. iscrizione ITA000019474;

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

15. Armamento Li Causi s.n.c., Piazza Piemonte e Lombardo n. 25/A, 91028 Marsala (TP) – imbarcazione Maria; n. iscrizione ITA000026937;

16. Brignone Giuseppe Sergio, Via Corsica n. 19, 91028 Marsala (TP) – imbarcazione Maria Madre; n. iscrizione ITA000027451;

17. Armamento Li Causi s.n.c., Piazza Piemonte e Lombardo n. 25/A, 91028 Marsala (TP); imbarcazione Mario LC; n. iscrizione ITA000028046;

18. F.lli Lodato di Salvatore Lodato E C s.n.c., Via G. Donizetti n. 16, 91020 Petrosino (TP)- imbarcazione Moby Dick; n. iscrizione ITA000025285;

19. Puglisi Salvatore, Via D'Amico n. 10, 95024 Acireale (CT) – imbarcazione Nettuno; n. iscrizione ITA000019847;

20. Pepito Pesca s.r.l., Via Molo Bengasi n. 20, 89900 Vibo Valentia (VV) – imbarcazione Nettuno; n. iscrizione ITA000003447;

21. Armamento Mezzapelle e Pizzolato s.n.c., Via M. Angileri n. 121, 91020 Petrosino (TP)- imbarcazione Nuova stella del mare; n. iscrizione ITA000016161;

22. Papiro Salvatore & C., Via San Domenico Savio n. 32, 91028 Marsala (TP) – imbarcazione Nuovo Biagio Padre; n. iscrizione ITA000016202;

23. Soc. Coop. Di Pescatori della Riviera Jonica a r.l., Via Magenta Pal. della Pesca S.N., 98026 Nizza di Sicilia (ME) – imbarcazione Odissea II; n. iscrizione ITA000025282;

24. Rallo Pietro E C. s.n.c., Via Volturno n. 18, 91026 Marsala (TP) – imbarcazione Principe Rinaldo; n. iscrizione ITA000016118;

25. Red Fish s.r.l., Via Nazionale per Catania n. 149, 95024 Acireale (TP) – imbarcazione Red Fish; n. iscrizione ITA000027163;

26. Blue Fin di Ciavaglia Adamo & C. s.n. c., Via D. Alighieri n. 162/B, 61032 Fano (PU) – imbarcazione Sagittario; n. iscrizione ITA000025601;

27. Fiorino Paolo, Via Armando Diaz n. 107, 91028 Marsala (TP) – imbarcazione Sarago; n. iscrizione ITA000016198;

28. Gaudenzi Antonio, Strada Nazionale Adriatica Nord n. 103/A (61032 Fano (PU) – imbarcazione Tartan; n. iscrizione ITA000019388;

29. Acquamed s.r.l., Via Vallone n. 1, 84010 Cetara (SA) – imbarcazione Vergine del Rosario; n. iscrizione ITA000026143

30. Caruso Domenico, Via Eschilo s.n.c., 96013 Carlentini (SR) – imbarcazione Vittoria Prima; n. iscrizione ITA000027130.

f. Il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti è il seguente:

1. RICORSO INTRODUTTIVO

On.le T.A.R. LAZIO - ROMA

Ricorrono i signori CAMMARANO VITO nato a Pisciotta (SA) il 21.3.1967 (CMMVTI67C21G707TR - nave da pesca Maestrale), ORLANDO TEODORO nato a Praia a Mare (CS) il 6.12.1958 (RLNTDR58T06G975X - nave da pesca zio Tonino), FLORIO PASQUALE nato a Castellabate (SA) l'11.2.1954 (FLRPQL54B11C125V - nave da pesca I due fratelli), FIUMARA COSTABILE nato a Castellabate (SA) il 27.3.1955 (FMRCTB55C27C125F - nave da pesca Dora), COPPOLA FRANCESCO nato a Pisciotta (SA) il 29.1.1971 (CPPFNC71A29G707C - nave da pesca Irene), SODANO MARCO nato a Pollica (SA) il 15.4.1966 (SDNMRC66D15G796Q - nave da pesca San Domenico), LA MOGLIE VITO (per Tingesi s.a.s. di La Moglie Vito & C.) nato a Santa Marina (SA) l'11.12.1970

(LMGVTI70T11I253B - nave da pesca L'alba), CALEMBO ANTONIO nato a Centola (SA) il 12.8.1963 (CLMNTN63M12C470F - nave da pesca Molpea), ESPOSITO VINCENZO nato a Castellabate (SA) il 1.11.1987 (SPSVCN87S01D390G - nave da pesca Delfino), D'ANDREA GAETANO nato a San Giovanni a Piro (SA) il 19.4.1959 (DNDGTN59D19H907A - nave da pesca G. Padre), CALEMBO FABIO nato a Vallo della Lucania (SA) il 2.6.1985 (CLMFBA85H02L628C - nave da pesca Padre Pio), SCHIAVO ANTONIO nato a Montecorice (SA) il 7.6.1959 (SCHNTN59H07F479N - nave da pesca Nuovo Calimero), MALZONE LUCIANO nato a Battipaglia (SA) il 27.9.1959 (MLZLCN59P27A717E - nave da pesca C. Cousteau), MALZONE FRANCESCO nato a Montecorice (SA) il 5.12.1968 (MLZFNC68T05F479P - nave da pesca S. Aniello II), SERSALE SABRINA nata a Civitella San Paolo (RM) il 27.7.1971 (SRSSRN71L67C784F -- nave da pesca Adele madre), GROSSO FULVIO nato a San Nicola Arcella (CS) il 20.12.1948 (GRSFLV48T201060U - nave da pesca Amalia II), FRAPPAOLO ALESSANDRO nato a San Giovanni a Piro il 26.8.1963 (FRPLSN63M26H907L - nave da pesca S. Anna), QUINTIERO GIOVANNI nato a Maratea (PZ) il 27.4.1993 (QNTGNN93D27E919N - nave da pesca S. Monica), CAFIERO ANTONINO nato a Vibonati (SA) il 22.10.1963 (RNNN63R22L835N - nave da pesca S. Angelo), GRASSO FORTUNATO nato a Maratea (PZ) il 29.10.1977 (GRSFTN81L081422N - nave da pesca Zeus), GRASSO VINCENZO nato a Sapri (SA) il 22.11.1943 (GRSFTN43S22I422B - nave da pesca S. Biagio), GRASSO FORTUNATO nato a Sapri (SA) l'8.7.1981 (GRSFTN81L081422N - nave da pesca S.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Francesco di Paola), GRASSO SEBASTIANO nato a Sapri (SA) il 15.7.1951 (GRSSST51L151422T - nave da pesca S. Elena), GRASSO ORAZIO nato a Sapri (SA) il 15.9.1957 (GRAZRZ057P151422D - nave da pesca S. Anna), PEPOLI ANTONIO nato a Vallo della Lucania (SA) il 29.8.1980 (PPLNTN80M29L628N - nave da pesca S. Maria delle Grazie), MALZONE ALESSIO nato a Sigmaringen (D) il 12.11.1979 (MLZLSS79S12Z112M nave da pesca Pinta), COPPOLA SALVATORE nato a Vallo della Lucania (SA) il 31.1.1977 (CPPSVT77A31L628P - nave da pesca Garibaldi), RADANO GERARDO nato a Eboli (SA) il 27.6.1983 (RDNGRD83H27D390W - nave da pesca Delfino), MALZONE CARLO nato a Montecorice (SA) il 9.11.1953 (MLZCRL53S09F479I - nave da pesca Marlin), MALZONE LUCA nato ad Agropoli (SA) il 23.10.1991 (MLZLCU91R23A091H - nave da pesca Flora), CROCCIA GIAMPIERO nato a Sapri (SA) il 12.7.1983 (CRCGPN83L12I422F - nave da pesca Maria Assunta), CARBUTTI OSMAR nato a Castellabate (SA) il 30.6.1964 (CRBSMR64H30C125C - nave da pesca San Gerardo), MONTONE ANTONIO nato ad Agropoli (SA) il 12.8.1980 (MNTNTN80M12A091I - nave da pesca Flamish cup), GUARIGLIA MARCO (per Angelo Padre soc. coop. a r.l.) nato a San Marco di Castellabate (SA) il 25.4.1960 (GRGMRC60D24C125P - nave da pesca Angelo Padre), DI FALCO MAURIZIO nato a Diamante (CS) l'8.11.1958 (DFLMRZ58S08D289U - nave da pesca Chimera III), GROSSO ERMENEGILDO nato a San Nicola Arcella (CS) il 24.2.1962 (GRSRNG62B24I060B - nave da pesca Lucia), RUOCCO RAFFAELE nato a Vallo della Lucania (SA) il 2.11.1976

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

(RCCRFL76S02L628N - nave da pesca Padre Pio), PELUSO VINCENZO nato a Vallo della Lucania (SA) il 2.11.1973 (PLSVCN73S02L628T - nave da pesca Zeus), RUSSO VITO PAOLO nato a Salerno il 16.4.1988 (RSSVPL88D16H703Y - nave da pesca Gabriella), ESPOSITO BENIAMINO nato a Camerota (SA) il 14.8.1955 (SPSBMN55M14B476T - nave da pesca Teresa), ESPOSITO DOMENICO nato a Camerota (SA) il 7.4.1947 (SPSDNC47D07B476G - nave da pesca La Sorrentina 251), **tutti** rappresentati e difesi come da mandato in calce - dall'avv. prof. Giancarlo Sorrentino (SRRGCR63D17E486O – fax 0817691127 – pec giancarlosorrentino@avvocatinapoli.legalmail.it), con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via Cicerone n. 60 c/o lo studio dell'avv. Fabio Altamura

Contro il **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**

Per l'annullamento in parte qua del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (a firma del Sottosegretario di Stato) 17 aprile 2015 (pubblicato sulla G.U. del 26 maggio 2015) avente ad oggetto "ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017"; e di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale comunque lesivo per i ricorrenti inclusi quelli richiamati nel suddetto decreto, nonché il decreto 5 maggio 2015 n. 8980 del direttore generale dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura recante disposizioni applicative per la campagna di pesca 2015.

**** **** ****

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

1. I ricorrenti, residenti in località del Golfo di Policastro (da Castellabate a Diamante), sono tutti titolari di licenza di pesca a mezzo palangari.

Essi da tempo aspirano invano all'autorizzazione alla cattura del tonno rosso, che è però soggetta ad una specifica disciplina vincolistica per ragioni di tutela e protezione della specie marina.

Ed infatti, la quota tonno pescabile per l'Italia viene di anno in anno determinata - sulla base di raccomandazioni rese dall'ICCAT (Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico) - dall'Unione Europea con apposito regolamento. Sulla scorta di detto regolamento, il Ministero convenuto provvede alla ripartizione interna delle percentuali tra tre distinti sistemi di pesca [tonnara fissa (TRAP), circuizione (PS) e palangaro (LL)], nonchè, nell'ambito delle predette percentuali, all'assegnazione delle specifiche quote ai pochi fortunati operatori del settore abilitati alla cattura del tonno rosso.

Per quanto riguarda la stagione in corso, il Ministero ha provveduto a tanto (individuazione delle percentuali di pesca tra le tre tipologie dette e assegnazione delle quote ai soggetti abilitati con riferimento al contingente attribuito all'Italia pari a 2302,80 tonnellate) con il decreto ministeriale impugnato firmato per delega dal sottosegretario il 17 aprile 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2015.

Con tale decreto inoltre, il Ministero ha anche provveduto alla ripartizione delle percentuali per l'intero triennio 2015/2017, in tal modo impegnando e vincolando gli incrementi percentuali di pesca consentiti per lo stesso periodo dalla recente raccomandazione ICCAT n. 14-04.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Ed infatti, con tale raccomandazione (paragrafo 45) - per il suddetto triennio - l'ICCAT ha progressivamente aumentato la quantità di tonno pescabile, fino ad ammetterne nel 2017 un incremento pari al 75% di quanto consentito nel 2014.

Ai fini della sottolineatura dell'interesse giuridicamente rilevante che muove il presente ricorso, deve ora ricordarsi che quello della cattura del tonno rosso è un mercato praticamente blindato e paralizzato da oltre tre lustri. Ed infatti, di volta in volta e anno per anno, come è agevole verificare attraverso la lettura dei pertinenti decreti ministeriali, sono poche le imprese che vengono abilitate alla cattura del tonno. E anche per la stagione in corso (e a seguire per il triennio prossimo) sono e saranno abilitate tre imprese per le tonnare fisse, dodici imprese per le tonnare o reti a circuizione e trenta palangari.

Più in particolare, dal decreto ministeriale 17 aprile 2015, si ricavano le seguenti percentuali attribuite ai diversi sistemi di pesca: anno 2015 (contingente nazionale 2302,80 tonnellate), circuizione 74,118% – palangaro 13,534% – tonnara fissa 8,427%; anno 2016 (contingente nazionale 2752,57 tonnellate), circuizione 74,388% – palangaro 13,584%, tonnara fissa 8,458%; anno 2017 (contingente nazionale 3304,50 tonnellate), circuizione 74,451% - palangaro 13,595% - tonnara fissa 8,465% (le percentuali residue sono invece assegnate alla pesca sportiva e alla c.d. quota non divisa). Sempre dal citato D.M. (allegati A, B e C) si ricavano altresì il numero e (in maniera approssimativa) i nominativi dei pochi fortunati abilitati.

Come si ribadirà nei motivi che seguono, assolutamente inespresse sono però le ragioni per le quali la quota tonno viene ripartita nelle predette percentuali tra i tre sistemi di pesca, così come inespresse sono le ragioni per le quali i soggetti

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

abilitati alla pesca del tonno rosso sono soltanto quelli che si leggono negli allegati al predetto D.M. 17 aprile 2015.

Benvero, nelle premesse del decreto impugnato, si imputa al regolamento (UE) n. 2015/104 del Consiglio del 19 gennaio 2015 l'individuazione del numero massimo delle imbarcazioni da autorizzare per i diversi sistemi di pesca e poi – sulla base di un fugace e generico richiamo al decreto ministeriale 27 luglio 2000 recante all'epoca la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso - si afferma la "*necessità di mantenere inalterato il principio di stabilità relativa, come originato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi, nonché di garantire nel lungo periodo certezza alle impresa di pesca interessate*".

Ne consegue che, a distanza di ben quindici anni dall'iniziale disciplina sulla licenza di pesca del tonno, il Ministero ripropone e cristallizza una situazione pressochè di monopolio che, non solo palesemente altera le più elementari regole di concorrenza, ma praticamente mortifica sino all'inverosimile i soggetti non abilitati per le conseguenze pregiudizievoli, ben note agli esperti del settore, che conseguono alla cattura anche solo accidentale di tonno (cfr. la rigorosa disciplina delle sanzioni prevista dal capo II del d. lgs. 4/2012). E ciò è tanto più grave poichè, come si è accennato, questo sistema chiuso e bloccato, senza nemmeno attendere il recepimento comunitario della raccomandazione ICCAT 14-04 (che verosimilmente confermerà il superamento del rigore dei pregressi regolamenti UE, emanati quando le raccomandazioni ICCAT riducevano e non ampliavano i quantitativi catturabili), è stato *sic et simpliciter* riproposto nel decreto impugnato con ultrattività triennale, limitando ancora a pochi eletti le maggiori percen-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

tuali di pesca appunto consentite per il prossimo triennio dagli accordi internazionali, laddove proprio l'ampliamento di quote da parte dell'ICCAT (quasi un raddoppio) avrebbe dovuto indurre il Ministero a ripensare all'intera disciplina di settore, piuttosto che perpetuare per il successivo triennio l'illegittimo oligopolio.

Da qui il presente ricorso, con il quale i ricorrenti (che avanzano coeve istanze di accesso al Ministero e di segnalazione all'Antitrust) contestano gli atti impugnati sia perché sono privi di motivazione e giustificazione e carenti di istruttoria per i profili sopra evidenziati, sia perché propongono una disciplina del mercato del tonno rosso assolutamente abnorme e paradossale, che – come si dirà - non trova supporto nella normativa internazionale ed europea e che estromette dal settore che ci occupa, blindandolo e rendendolo inaccessibile, tutti gli operatori della pesca al di fuori dei pochi "eletti e fortunati" che trovano menzione negli allegati al d.m. impugnato.

2. Il d.m. 17 aprile 2015 (e gli atti ad esso premessi, connessi e consequenziali) è in parte qua illegittimo e va di conseguenza annullato alla tregua dei seguenti

MOTIVI

1. Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi e delle regole di buona amministrazione (artt, 1 e ss. l. 241/90 s.m.i.). Violazione dell'art. 14 l. 246/2015 e del D.P.C.M. 170/2008. Violazione ed elusione della raccomandazione ICCAT 14-04. Violazione del giusto procedimento. Difetto di motivazione e giustificazione, carenza di istruttoria, errore sui presupposti. Illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

a. Con riferimento alla distribuzione delle percentuali di tonno catturabile tra i diversi sistemi di pesca. Il d.m. impugnato, come si è detto, ripartisce le percentuali di pesca del tonno rosso tra i tre diversi sistemi di cattura (tonnare fisse, circuizione, palangari) e, nell'ambito di questi, attribuisce le quote a pochi, fortunati, operatori.

Nel decreto, tuttavia, non si rinvengono (come sarebbe stato necessario a termini di legge: art. 97 Cost., art. 3 l. 241/1990, su cui di recente Corte Cost. ord. n. 92/2015) i dovuti e pertinenti riferimenti agli atti e ai presupposti giuridici e fattuali in base ai quali il Ministero, per la stagione in corso e addirittura a seguire per il triennio 2015-2017, ha distribuito nei modi di cui si è detto le percentuali tra i tre diversi sistemi di pesca.

Né il decreto ministeriale impugnato, che in parte qua - in assenza sia di pertinente legislazione interna, sia di apposito recepimento comunitario della raccomandazione ICCAT 14-04 – assume finanche valenza normativa, risulta assistito da appropriata analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), invece necessaria a termini di legge, secondo il combinato disposto di cui all'art. 14 l. 246/2005 e al regolamento attuativo emanato con D.P.C.M. n. 170/2008, in forza del quale sono assoggettati ad AIR tutti gli atti normativi governativi, compresi quelli dei singoli ministeri.

Nell'atto impugnato si rinvengono solo e soltanto le percentuali di quote assegnate ai tre sistemi di pesca, ma inespresse risultano le ragioni per le quali si è inteso ipotecare l'intero triennio (e dunque il relativo consistente incremento di quote per tale periodo consentito dall'ICCAT), nonché le ragioni per le quali la

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

quota assegnata alla circuizione (oltre il 70%) è di gran lunga superiore a quella assegnata invece al palangaro (poco più del 13%).

Detto che, evidentemente, una minore quota al sistema di pesca a circuizione (che – come si dirà – è visto con sfavore dall'ICCAT, la cui raccomandazione vieta l'aumento delle tonnare a circuizione esistenti: cfr premesse dell'atto impugnato), consentirebbe certamente di aumentare il numero di palangari autorizzabili (per i quali infatti la raccomandazione ICCAT non pone un vincolo del tipo di quello imposto al sistema a circuizioni), non sembra occorra spendere ulteriori considerazioni a sostegno della fondatezza dei vizi in epigrafe, risultando invero ignote le ragioni per le quali il Ministero convenuto ha distribuito nei modi che qui si censurano le percentuali di tonno catturabile da parte dei tre diversi sistemi di pesca e ha ritenuto di farlo addirittura per l'intero triennio 2015 - 2017.

E' solo da aggiungere che i vizi in epigrafe si traducono finanche in un'ipotesi di sviamento e comunque nella manifesta violazione ed elusione della raccomandazione ICCAT n. 14-04, laddove il d.m. impugnato mantiene praticamente ferme, per il triennio, le percentuali tra i tre diversi sistemi di cattura, attribuendo però a ciascuno – in modo per così dire lineare - gli incrementi di quota previsti per gli anni 2016 e 2017. In tal modo, infatti, pur mantenendo fermo il numero di circuizioni autorizzate, si consente alle stesse di catturare una rilevante maggiore quantità di tonno, in tal modo tradendo in maniera nemmeno tanto velata la *ratio* che è alla base del divieto, di cui alla raccomandazione ICCAT, di ulteriori autorizzazioni per le tonnare a circuizione: divieto che evidentemente tende a calmierare proprio quel sistema di pesca che più di ogni altro è in grado di avere effetti

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

impattanti e pregiudizievoli rispetto alle esigenze di tutela dell'ambiente e della specie marina che stanno alla base della disciplina internazionale ed europea vincolistica. Una significativa conferma in tal senso si rinviene poi nella possibilità espressamente ammessa dal regolamento (UE) n. 2015/104, allegato IV (nota 1 alla tabella A), di sostituire un peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari; tale possibilità, infatti, pure testimonia con evidenza la maggiore compatibilità con le esigenze di tutela propria della disciplina vincolistica del sistema di pesca con palangaro rispetto a quello a circuizione.

Per completezza, si osserva che le illegittimità sopra evidenziate in ordine alla sovrabbondanza della quota percentuale riservata alle tonnare a circuizione non possono ritenersi superate dal riferimento fatto nel decreto ministeriale impugnato al consolidamento del dato storico: sia perché, come si dirà meglio sub II), proprio l'assunzione di detto elemento a ragione giustificatrice delle scelte ministeriali inficia irrimediabilmente le medesime; sia perché con riferimento specifico al consolidamento del dato storico, detto criterio di decisione si pone comunque in contrasto con le indicazioni rinvenienti nella raccomandazione ICCAT 14-04 che, come si è visto, tende a calmierare e ridurre l'utilizzo delle reti da circuizione; sia infine perchè attraverso l'espediente dei cosiddetti incrementi lineari, per le tonnare a circuizione il dato storico, non viene solo "consolidato", ma addirittura inammissibilmente incrementato fino quasi al raddoppio.

a1. I vizi su evidenziati sono poi tanto più gravi, poiché – come si è detto – il Ministero, in assenza del necessario recepimento della raccomandazione ICCAT 14 - 04 da parte dell'UE, senza motivazione, giustificazione e ragione e senza previa analisi di impatto della regolamentazione (che – come è noto – offre le

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

necessarie e imprescindibili indicazioni per valutare sotto ogni profilo l'impatto degli atti governativi anche del tipo di quello in esame) e in ogni caso senza la benché minima analisi di mercato, ha ritenuto di disciplinare con il decreto impugnato anche la ripartizione delle quote tonno per gli anni 2016 e 2017 e, dunque, degli incrementi consentiti dall'ICCAT, riproponendo e perpetrando per tali anni il sistema chiuso e blindato che ormai si trascina da più lustri.

Non v'è chi non veda, infatti, che proprio il sensibile incremento della c.d. quota tonno da parte dell'ICCAT per il triennio 2015-2017 avrebbe dovuto indurre il Ministero a dare analiticamente e adeguatamente conto delle ragioni delle sue (illogiche e arbitrarie) scelte, dovendosi ragionevolmente ritenere che, in presenza dei suddetti incrementi di quota, fosse (come è) obbligo del Ministero ricercare soluzioni eque e doverosamente rispettose dei principi di imparzialità, di libera iniziativa economica, di parità di trattamento e di concorrenza, che – nell'ovvio rispetto dell'esigenze di tutela dell'ambiente e della specie protetta – aprissero il mercato che ci occupa anche ad altri operatori.

Tanto anche tenendo in debito conto il rilevato disfavore rinvenibile nella raccomandazione ICCAT n. 14-04 per le tonnare a circuizione, che - anche in ragione del rapporto 1 a 10 previsto dal predetto regolamento UE n. 2015/104 - certamente avrebbe giustificato e giustifica l'assegnazione di una maggiore quota ai palangari, con conseguente incremento dei pescherecci autorizzabili per quest'ultimo sistema di pesca.

Ed invero, a ben vedere, l'obbligo per gli Stati di non aumentare i pescherecci con reti da circuizione per il triennio 2015 – 2017 si risolve ragionevolmente nell'impossibilità per questi di aumentare la quota tonno catturabile rispetto alla

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

stagione 2014, inverandosi in tal modo, in relazione agli incrementi consentiti dall'ICCAT per il triennio 2015 – 2017, quel fenomeno dismissivo e di conversione del sistema di pesca (da circuizione a palangaro) che il regolamento UE citato incentiva appunto in termini di 1 a 10.

L'incremento di quote previsto dalla raccomandazione ICCAT unitamente al disfavore presente in sede internazionale per i pescherecci con rete da circuizione evidenziano, dunque, la grossolana illegittimità in cui è incorso il Ministero, che in assenza di una compiuta disciplina nazionale di riferimento – lungi dal cimentarsi in audaci alterazioni del mercato assolutamente non sorrette dalla normativa internazionale e comunitaria - dovrebbe ancor più impegnarsi nel responsabile esercizio delle sue competenze rispettando principi cardine dell'ordinamento quali l'imparzialità, la libertà di concorrenza e la pari opportunità tra gli operatori.

Né sfugge l'anomalia (recte, la grave illegittimità, ovvero lo sviamento) dell'operato ministeriale, che ha impegnato e ipotecato gli incrementi di quote catturabili consentiti dall'ICCAT con la raccomandazione 14-04 senza nemmeno attendere il suo recepimento da parte degli organi dell'UE, così innestando la disciplina di detti incrementi su di un contesto normativo comunitario pregresso ormai superato dalla predetta raccomandazione.

b. Con riferimento all'attribuzione delle quote ai singoli operatori (in particolare ai palangari). I vizi in epigrafe si rinvengono anche con riferimento all'attribuzione delle singole quote ai fortunati operatori nell'ambito delle percentuali assegnate ai tre diversi sistemi di pesca.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Si è detto, infatti, che negli atti impugnati non si rinvengono i presupposti, le ragioni e i criteri in base ai quali vengono individuati, come abilitati alla pesca del tonno rosso, solo e soltanto gli operatori indicati negli allegati al predetto D.M. 17.4. 2015 e, per quel che qui specificamente interessa, i 30 palangari riportati nell'allegato B.

In proposito, si è detto, nel d.m. 17.4.2015 si imputa al regolamento (UE) n. 2015/104 del Consiglio del 19 gennaio 2015 la limitazione del numero delle imbarcazioni autorizzabili e si richiama il d.m. 27.7.2000 circa la necessità "di consolidare e proteggere il dato storico". Ma l'uno e l'altro riferimento, lungi dal fornire in parte qua legittima e plausibile motivazione e giustificazione al d.m. impugnato, ne aggravano i vizi, poiché evidenziano con immediatezza come il Ministero piuttosto che preoccuparsi di dare conto delle proprie scelte, si sia limitato a prendere atto della situazione esistente, che esso stesso ha determinato con suoi risalenti atti, perpetuandola come una sorta di stato di necessità, peraltro in un momento storico in cui la raccomandazione ICCAT 14 - 04 (con l'incremento di quote e il disfavore per le reti a circuizione) apre oggettivamente a nuovi scenari e possibilità.

Non solo, va anche rilevato (a conferma della fondatezza dei vizi in epigrafe) che il regolamento comunitario n. 2015/104 che – secondo il d.m. impugnato – fissa il numero di imbarcazioni autorizzabili, da un lato riflette una normativa comunitaria previgente alla raccomandazione ICCAT 14-04 (che comunque ammetteva la possibilità di aumento delle imbarcazioni autorizzabili, affidando ai singoli Stati la verifica della propria capacità di pesca: cfr. art. 5 paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 302/2009), dall'altro non vincola in alcun modo il Mi-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

nistero nella individuazione degli operatori da autorizzare alla cattura del tonno rosso.

A ciò va aggiunto che la raccomandazione ICCAT 14 - 04 limita per il triennio 2015 – 2017 espressamente il numero delle tonnare a circuizione autorizzabili, ma non anche quello dei palangari, per i quali del resto, come si è visto, lo stesso regolamento UE n. 2015/104 ammette la possibilità di sensibile incremento del numero dei pescherecci autorizzabili per l'ipotesi di conversione dei sistemi di pesca.

Resta pertanto confermato, anche con riferimento ai palangari autorizzabili e in concreto autorizzati, l'obbligo per il Ministero di dare analiticamente conto delle sue scelte e di chiarire perché sono stati individuati quegli operatori e non altri; così come resta confermato che – non sussistendo in merito nessuno ostacolo nella normativa internazionale e comunitaria – viepiù in considerazione dell'incremento di quote per il triennio 2015-2017, il Ministero ben avrebbe potuto e dovuto disporsi seriamente e responsabilmente alla riforma della disciplina del settore, anziché blindare e rafforzare una situazione decisamente contraria all'obbligo di imparzialità e ai principi di concorrenza e di parità di trattamento. E ciò anche in considerazione del fatto che i singoli Stati annualmente sono tenuti a predisporre e a sottoporre all'esame degli organi UE un piano di pesca e di capacità, nell'ambito della quale evidentemente possono e debbono trovare pertinente collocazione e soluzione le questioni di cui qui si discorre.

Del pari, sempre a conforto della fondatezza dei vizi in rubrica, va anche rimarcato che nemmeno il generico richiamo al d.m. 27 luglio 2000 soccorre a fornire un simulacro di motivazione agli atti impugnati e a legittimare l'operato del Mi-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

nistero che qui si contesta. Che anzi, come si vedrà sub II la necessità evidenziata nel d.m. 17 aprile 2015 "*di mantenere inalterato il principio di stabilità relativa, come originato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi, nonché di garantire nel lungo periodo certezza alle impresa di pesca interessate*" pone in risalto ulteriori e ancor più gravi profili di illegittimità che di seguito si illustrano.

II. Segue. Violazione dell'art. 41 Cost. Violazione del principi di concorrenza, di libero mercato e di parità di trattamento (l. 180/2011, art. 1 d.l. 1/2012, artt. 31 e 34 d.l. 201/11).

In stretta correlazione con quanto appena detto, va ora evidenziato che la materia che ci occupa e gli atti ministeriali che (in assenza di pertinente legislazione interna) la conformano producono conseguenze dirette sul mercato (rendendolo assolutamente inaccessibile) con riferimento alla cattura e alla distribuzione del tonno. In tal senso depone inequivocamente il suddetto riferimento fatto nel D.M. 17 aprile 2015 alla "*necessità di mantenere inalterato il principio di stabilità relativa, come originato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi, nonché di garantire nel lungo periodo certezza alle impresa di pesca interessate*".

Si tratta infatti di rilievo che evidenzia in maniera fin troppo esplicita come profili propriamente economici e di tenuta della redditività del mercato siano anche alla base delle decisioni assunte nel tempo dal Ministero.

In tale prospettiva, non sfugge come il richiamo al dato storico "consolidatosi" (peraltro, ancor più illegittimamente solo declamato e nemmeno lontanamente analizzato ed esplicitato) denota l'assunzione da parte del Ministero di un meto-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

do distributivo delle quote tra i vari operatori dichiaratamente distorsivo e di chiusura che rende assolutamente viziata la decisione assunta, ancor più in ragione della sua durata triennale e della sua assunzione in assenza del dovuto recepimento della raccomandazione ICCAT 14 – 04 da parte dell'UE.

L'intervento ministeriale, infatti, in assenza di apprezzabili e reali esigenze di tutela ambientale, approfittando del regime vincolistico cui è sottoposto il settore e senza una seria analisi di mercato, ha praticamente rafforzato e definitivamente blindato posizioni già forti, così vanificando e mortificando le possibilità di apertura insite nei significativi incrementi di contingente catturabile per il triennio 2015-2017 e nel disfavore presente nella raccomandazione ICCAT per il sistema di pesca a circuizione (che invece – come si è detto - riceve addirittura consistenti incrementi di quota nella distribuzione operata dal Ministero).

La disciplina interna relativa alla cattura del tonno rosso, per come conformata dalle impugnate decisioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, produce dunque effetti gravemente distorsivi della concorrenza, perpetuando una inammissibile situazione di oligopolio, che colloca ai margini del mercato i ricorrenti, compromettendone fortemente la capacità di sopravvivenza nel settore della pesca, già da tempo afflitto da interventi dirigistici e vincolistici di carattere generale.

Il Ministero, invece, proprio partendo dall'incremento delle quote consentito dall'ICCAT, avrebbe dovuto fare in modo che la disciplina della cattura del tonno rosso fosse finalmente rispettosa dei principi e delle regole di libero mercato e di pari opportunità, che devono comunque presiedere all'esercizio dell'impresa anche quando questa sia sottoposta (come nella fattispecie) a particolare regime

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

vincolistico, che, evidentemente, riflette (e deve riflettere) la tutela dell'ambiente e non quella di pochi eletti operatori del settore.

Più in particolare, il Ministero avrebbe dovuto adeguatamente tener conto del più ampio *acquis* comunitario e nazionale, nel quale – soprattutto dopo recenti interventi legislativi di liberalizzazione – si rinvengono chiare e nette indicazioni volte a impedire interventi amministrativi idonei ad incidere negativamente sull'attività economica dei privati e a creare situazioni di pregiudizio degli uni rispetto agli altri.

Ed infatti, recenti norme di semplificazione e liberalizzazione, da un lato, esaltano la libertà della iniziativa economica e impongono in maniera granitica l'incondizionato esplicarsi della concorrenza, dall'altro, impongono alle amministrazioni comportamenti, condotte e attività scrupolosamente osservanti delle menzionate libertà con conseguente significativa riduzione degli spazi di autoritatività.

Vengono in rilievo in proposito, in via generale, la legge n. 180 dell'11.11.2011 recante norme per la tutela della libertà di impresa e in particolare gli incisivi interventi di liberalizzazione delle attività economiche e di eliminazione dei controlli ex ante previsti dall'art. 34 del D.L. 201/11 (ma si veda anche l'art. 31) convertito con modificazioni con la legge n. 214/2011, nonché l'art. 1 del D.L. n. 1/12 recante anch'esso liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

In particolare, l'art. 34 del D.L. 201/11 cit. al fine di garantire la libertà di concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità e corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme delle condizioni di accessibilità ai beni e ai servizi, afferma la

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento delle attività economiche fatte salve esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo nel rispetto del principio di proporzionalità.

Negli stessi termini è poi l'art. 1 del D.L. 1/2012 cit. che a sua volta abroga le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta, preventivi atti di assenso, per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; abroga altresì le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o autoritativa che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o di ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore nel tempo, nello spazio e nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza tra gli operatori economici; stabilisce altresì che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di pari opportunità tra vari soggetti, presenti e futuri.

Non sembra dunque che occorra aggiungere altro per concludere che, nel caso in esame, il Ministero avrebbe dovuto adeguatamente tener conto del su richiamato contesto normativo, e dunque - piuttosto che blindare oltre l'inverosimile e prescindendo del tutto dalle ragioni di tutela ambientale e della specie protetta un mercato già anormalmente chiuso – in coerenza con le indicazioni di apertura di cui alla raccomandazione ICCAT 14-04 avrebbe dovuto impegnarsi per soluzioni e discipline doverosamente rispettose degli artt. 31 e 34 D.L. 201/11 convertito con modificazioni in legge 214/11 e 1 D.L. 1/2012 convertito con modificazioni in legge 27/2012 e dei principi generali e inderogabili posti da dette norme, che – come si è visto – nell'affermare il primato della libertà di iniziativa economica e di concorrenza, sottopongono a indisponibili obblighi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità ogni residuo margine di intervento di natura pubblica.

Da qui la fondatezza dei vizi in rubrica, poiché invero delle due l'una: o il d.m. impugnato è illegittimo perché assolutamente immotivato e ingiustificato e privo di appropriata istruttoria; ovvero la motivazione e la giustificazione in esso confusamente rinvenibile lo rendono ancor più illegittimo, per plateale e manifesta violazione di inderogabili principi e regole (comunitarie e interne) di imparzialità, di buona amministrazione, di concorrenza e di parità di trattamento.

III. Segue. Sul trasferimento di quota. Vero è che la disciplina posta dal Ministero, pur dovendo rispondere a indisponibili esigenze di tutela ambientale evidentemente neutre rispetto agli operatori del settore, entra a gamba tesa nel mer-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

cato della cattura e della distribuzione del tonno rosso, ponendo in una inammissibile posizione di assoluto favore i pochi operatori autorizzati.

Emblematica sotto questo aspetto è la possibilità di cedere le quote. Il d.m. impugnato (art. 6) ammette infatti senz'altro la possibilità per i singoli operatori di cedere le loro quote (ancorchè ora solo nell'ambito di un omogeneo sistema di cattura).

E' sottesa alla suddetta facoltà una visione proprietaria della quota che si presta a ben immaginabili fenomeni speculativi e che contrasta apertamente con le ragioni di fondo che sono alla base della disciplina vincolistica (che – si ripete – sono precipuamente di tutela della specie ittica). Le quote, infatti, sono lo strumento individuato (a livello internazionale e comunitario) per la salvaguardia del tonno rosso; esse dunque servono alla conservazione della specie ittica, che sotto questo aspetto può anche configurarsi quale bene pubblico.

Il beneficiario della quota, dunque, non ne diviene proprietario, essendone più appropriata l'assimilazione con il concessionario. In tale prospettiva, non v'è chi non veda come il "mercato" delle quote non dovrebbe proprio trovare spazio nella disciplina interna, poiché se l'operatore non intende avvalersi della quota può solo non accettarla. Non vi è infatti ragione di tutela ambientale che giustifichi la cessione di quota, mentre le regole del mercato impongono che tra gli operatori siano rispettate la libertà di concorrenza e la parità di trattamento. Conseguentemente, le quote non utilizzate dovrebbero per così ritornare all'Amministrazione, competendo solo a questa di disporne secondo meccanismi e procedure necessariamente rispettose sia dei principi che qualificano la buona amministrazione (art. 1 l. 241/1990 s.m.i.), sia dei principi di concorrenza e di pari opportunità.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Da qui l'illegittimità del decreto ministeriale impugnato laddove (pur solo nell'ambito di sistema di pesca omogeneo) consente *sic et simpliciter* la cessione di quote tonno, in tal modo affidando sotto ogni aspetto ai pochi operatori autorizzati le sorti di un mercato che è già inammissibilmente blindato e chiuso in loro favore e nel contempo rinunciando a gestire l'evenienza di quote inutilizzate conformemente alle regole di buona amministrazione nel rispetto dei diritti e delle aspettative di tutti gli operatori del settore.

IV. Segue. Sulla c.d. pesca accessoria. Prima di concludere non può farsi a meno di evidenziare – in via gradata - che, fermo e salvo il regime vincolistico a tutela (si ripete) della specie ittica e non dei pochi operatori autorizzati, in considerazione dell'incremento delle quote tonno per il triennio 2015-2017, il Ministero, pur astenendosi da invece necessari interventi di riordino del settore, aveva e ha a disposizione strumenti tali da rendere meno gravosa per gli operatori della pesca non autorizzati alla cattura del tonno la loro perdurante collocazione ai margini del sistema.

Si è detto infatti che una percentuale del contingente nazionale (3,19%) è riservata alla cd. quota indivisa, la quale viene utilizzata anche per la cattura c.d. accessoria del tonno. Benvero, il d.m. impugnato ha anche previsto – rispetto al passato - un incremento della quota indivisa, ma nulla ha innovato rispetto alla cattura accessoria del tonno da parte di operatori non autorizzati; cosicchè la cattura c.d. accessoria continua ad essere ammissibile e non sanzionata entro limiti ristrettissimi (5% delle catture totali presenti a bordo, con limite massimo annuale di 750 kg), che praticamente ne sviliscono la rilevanza e l'utilità per coloro che non sono autorizzati alla cattura del tonno rosso.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Anche la disciplina della quota indivisa, dunque, denota l'iperprotezione che il Ministero assicura ai pochi eletti (che – soprattutto i palangari - pure concorrono alla ripartizione della quota indivisa senza nemmeno il limite del 5%: art. 4 del d.m. impugnato) e la mortificazione delle aspettative di chi – come i ricorrenti – sono esclusi dal "mercato" del tonno rosso, poiché nemmeno la pesca accessoria assicura loro l'impunità, potendo sfuggire alle gravi sanzioni e conseguenza della cattura della specie protetta solo nei ristretti limiti di cui si è detto.

Al contrario, sarebbe bastato che il Ministero - oltre a incrementare, anche in maniera ulteriore, la quota indivisa - avesse ripensato al limite del 5% per la cattura accessoria (se del caso facendone partecipe e adoperandosi in tal senso anche presso gli organi comunitari) e il d.m. impugnato (comunque illegittimo per quanto detto ai motivi che precedono) si sarebbe mostrato rispettoso di quella considerazione minima che gli operatori della pesca non autorizzati certamente meritano, dovendosi a questi consentire di imbattersi in un tonno rosso, almeno accidentalmente.

Da qui l'illegittimità dell'operato ministeriale che – in violazione dei principi di buona amministrazione (artt. 1 e ss. l. 241/1990 s.m.i.), di imparzialità, di tutela della iniziativa economica e della piccola imprenditoria (l. 180/2011), nonché in violazione del paragrafo 29 della raccomandazione ICCAT 14 - 04 che espressamente ammette la derogabilità del limiti per le catture accessorie (*by–catch*) - inammissibilmente ignora lo stato di prostrazione, le difficoltà e i disagi vissuti dagli operatori non autorizzati e si sottrae alla ricerca e alla individuazione di soluzioni eque, giuste e ragionevoli, che verosimilmente potrebbero risiedere anche soltanto in una più meditata disciplina della pesca accessoria e correlativamente dell'utilizzo della cd. quota indivisa.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

3. Istanza istruttoria. Con riserva di motivi aggiunti, si chiede che venga ordinato al Ministero il deposito degli atti e di tutti gli elementi istruttori dai quali risultano i criteri in base ai quali sono state determinate le percentuali di cattura del tonno rosso tra i tre diversi sistemi di pesca, nonché copia di tutti gli atti e degli elementi istruttori in base ai quali sono stati individuati gli operatori abilitati secondo gli allegati al predetto D.M. 17.4.2015.

4. Si conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento degli atti impugnati in parte qua; con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di lite. Il contributo unificato dovuto è pari a € 650.00.

avv. prof. Giancarlo Sorrentino

2. MOTIVI AGGIUNTI

ON.LE T.A.R. LAZIO - ROMA

SEZIONE SECONDA TER

Motivi aggiunti e domanda di sospensione degli atti impugnati

PER CAMMARANO Vito, ORLANDO Teodoro, FLORIO Pasquale, FIUMARA Costabile, COPPOLA Francesco, SODANO Marco, LA MOGLIE Vito (per Tingesi s.a.s. di La Moglie Vito & C.), CALEMBO Antonio, ESPOSITO Vincenzo, D'ANDREA Gaetano, CALEMBO Fabio, SCHIAVO Antonio, MALZONE Luciano, MALZONE Francesco, SERSALE Sabrina, GROSSO Fulvio, FRAPPAOLO Alessandro, QUINTIERO Giovanni, CAFIERO Antonino, GRASSO Fortunato, GRASSO Vincenzo, GRASSO Fortunato, GRASSO Sebastiano, GRASSO Orazio, PEPOLI Antonio, MALZONE Alessio, COPPOLA Salvatore, RADANO Gerardo, MALZONE Carlo, MALZONE Luca, CROCCIA Giampiero, CARBUTTI Osmar, MONTONE Antonio, GUARIGLIA Marco, DI FALCO Maurizio, GROSSO Ermanegildo, RUOCCO Raffaele, PELU-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

SO Vincenzo, RUSSO Vito Paolo, ESPOSITO Beniamino, ESPOSITO Domenico, **tutti** rappresentati e difesi - come in atti - dall'avv. prof. Giancarlo Sorrentino (SRRGCR63D17E486O – fax 0817691127 – pec giancarlosorrentino@avvocatinapoli.legalmail.it), con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via Cicerone n. 60 c/o lo studio dell'avv. Fabio Altamura

Contro il **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e altri**

Con riferimento al ricorso n. R.G. 10145/2015

**** **** ****

1. Con ricorso iscritto al n. rg. 10145/2015, i ricorrenti, tutti pescatori (con palangaro) del Golfo di Policastro, hanno impugnato il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (a firma del Sottosegretario di Stato) 17 aprile 2015 (pubblicato sulla G.U. del 26 maggio 2015) avente ad oggetto "ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017", e ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.

Con il ricorso si sono ampiamente illustrate le molteplici ragioni di illegittimità degli atti gravati, eccependosi: **Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi e delle regole di buona amministrazione (artt, 1 e ss. l. 241/90 s.m.i.). Violazione dell'art. 14 l. 246/2015 e del D.P.C.M. 170/2008, violazione ed elusione della raccomandazione ICCAT 14-04, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e giustificazione, carenza di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento, violazione dell'art. 41 Cost., violazione del principi di concorrenza, di libero mercato e di parità di trattamento (l. 180/2011, art. 1 d.l. 1/2012, artt. 31 e 34 d.l. 201/11).**

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Per quel che qui interessa, sempre nel ricorso, si è anche stigmatizzato in termini di illegittimità l'assoluta incomprensibilità delle ragioni per le quali il Ministero si è determinato nei termini già censurati alla ripartizione della quota tonno per il triennio 2015/2017, nonostante i significativi incrementi di quota consentiti per detto triennio dalla normativa internazionale ed europea. Per cercare di saperne di più, dopo la proposizione dell'impugnativa si è anche formulata apposita richiesta di accesso per conoscere gli atti e tutti gli elementi istruttori dai quali risultano i criteri in base ai quali sono state determinate le percentuali di cattura del tonno rosso tra i tre diversi sistemi di pesca (tonnare fisse, circuizione e palangari), nonché tutti gli atti e gli elementi istruttori in base ai quali sono stati individuati gli operatori abilitati secondo gli allegati al predetto D.M. 17.4.2015.

Non avendo sortito effetto la richiesta di accesso, notificata all'amministrazione resistente in data 4 agosto 2015, i ricorrenti sono stati costretti a proporre anche apposito ricorso ex art. 116 c.p.a. ora pendente innanzi a Codesta On.le Sezione con il n. rg. 12081/2015.

Solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, il Ministero con pec del 25.11.2015 ha consentito l'accesso, rappresentando quanto segue *"A riscontro di quanto rappresentato e richiesto dalle ditte ricorrenti, con l'istanza di accesso agli atti di cui al riferimento sub a), nonché integralmente richiamata attraverso l'ulteriore ricorso amministrativo di cui al riferimento sub b), si ritiene, in via preliminare, di dover evidenziare che tutti gli elementi di fatto e di diritto cui soggiacciono le determinazioni assunte dall'Amministrazione nell'ambito del Decreto Ministeriale 17 aprile 2015 (oggetto dell'impugnativa in epigrafe) trovano sostanziale fondamento nel complesso e consolidato quadro normativo di riferimento – di larga derivazione esogena (regolamento europei e/o raccoman-*

dazioni internazionali) -, come, peraltro, debitamente ed integralmente riportato nelle premesse al medesimo provvedimento impugnato. A corredo di dette norme sovranazionali, si innestano le discendenti disposizioni nazionali (ivi compresi, alcuni e residuali atti di natura endo-procedimentale) meramente attuative delle richiamate fonti esogene, a loro volta suffragate da altrettanto ampia e consolidata giurisprudenza amministrativa (Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, TAR) succedutasi, soprattutto, nel corso degli ultimi 5/6 anni. Per quanto precede, con riguardo ai predetti atti di natura endo-procedimentale, non si ravvisano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accesso in questione da espletarsi secondo le modalità di seguito indicate: consultazioni e/o estrazione di copia (previo versamento dei previsti diritti di riproduzione), presso la sede di questa Direzione Generale (Viale dell'Arte, 16 – Roma – stanza n. 29), nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Nel rimanere a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito, si comunica, altresì, quale punto di contatto, il seguente nominativo: C.F. (CP) Vittorio Giovannone – 0646652939 – v.giovannone&politichearicole.it."

In data 15 dicembre 2015, presso la sede del Ministero resistente, si è appunto tenuto l'accesso richiesto e si è potuto in tal modo constatare, come da verbale di pari data che si deposita, che presso il Ministero non vi è nemmeno un pertinente fascicolo relativo al procedimento che ha portato all'emanazione del decreto ministeriale oggetto di ricorso.

Così si legge, infatti, nel predetto verbale: *"L'anno 2015, addì 15 del mese di dicembre, presso la stanza n. 29, della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Mi.P.A.A.F., giusta nota n. 24231 del 25.11.2015, si è provveduto ad evadere la richiesta di accesso agli atti nell'ambito del ricorso al*

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

TAR Lazio n. 12081/2015. In particolare, detto accesso è constatato nella produzione di copia della nota n. 1575 in data 29.1.2015 della richiamata Direzione Generale, quale unico atto endo-procedimentale afferente l'oggetto del ricorso e recante la trasmissione, ai competenti Organi UE, del Piano Annuale di Pesca e del Piano di Capacità, per la campagna di pesca del tonno rosso – anno 2015."

E' agevole evincere dalla semplice visione del piano, menzionato nel verbale quale unico atto endoprocedimentale ivi esistente, che esso – relativo solo all'anno 2015 - non dà conto di nulla in ordine alle decisioni assunte dal Ministero con il decreto impugnato (relativo invece al triennio 2015-2017) e dunque non dà alcun riscontro alle precise richieste istruttorie formulate dai ricorrenti con l'istanza di accesso.

Pertanto, a seguito della visione e dell'acquisizione della documentazione disponibile presso il Ministero resistente, si è avuta definitiva certezza in ordine alla manifesta e grave illegittimità degli atti impugnati, i quali – come già denunciato con il ricorso pendente - sono del tutto privi di una pertinente, adeguata e circostanziata istruttoria.

2. Da qui il presente atto con il quale, con riferimento agli atti impugnati con il ricorso n. 10145/2015 (ivi incluso, per quanto di ragione, l'atto endoprocedimentale acquisito in sede di accesso), si formulano i seguenti motivi aggiunti:

I. Violazione degli artt. 41 e 97 Cost.; violazione del giusto procedimento; assenza di analisi di impatto della regolazione; violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 s.m.i; macroscopica carenza istruttoria; difetto assoluto di giustificazione e motivazione; manifesta arbitrarietà della decisione.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

E' certo, a seguito dell'accesso svolto, che presso il Ministero non vi è nemmeno un pertinente fascicolo, anche solo digitale, del procedimento che ha portato all'emanazione del provvedimento ministeriale 17.4.2015.

Il verbale di accesso è inequivoco in tal senso: l'unico atto endoprocedimentale rinvenuto è il piano ivi menzionato relativo al solo anno 2015, dalla cui visione, come è agevole constatare, emerge che esso nulla dice in ordine alle ragioni per le quali il Ministero ha ritenuto di vincolarsi alla distribuzione delle quote tonno per l'intero triennio 2015/2017, in tal modo impegnando e bloccando gli incrementi di tonno pescabile consentiti dalla normativa sovranazionale.

Ancora, agli atti dell'Amministrazione non vi è alcunchè che faccia capire in base a quali elementi il Ministero abbia ripartito le percentuali tra i diversi sistemi di pesca (tonnare fisse, circuizione e palangaro) nel modo che si è censurato in ricorso (nel quale si è detto del disfavore della normativa internazionale con riferimento alle circuizioni, che ciononostante per il triennio 2015-2017 hanno addirittura ricevuto incrementi del quantitativo di tonno pescabile).

Non solo, presso il Ministero non vi è nemmeno un elemento di prova e neanche solo un indizio che sia idoneo a giustificare la decisione impugnata, laddove afferma "*la necessità di mantenere inalterato il principio di stabilità relativa, come originato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi, nonché di garantire, nel lungo periodo, certezza alle impresa di pesca interessate*" (cfr. premesse del D.M. impugnato 17.4.2015). Ed infatti, anche dopo l'accesso ignote restano le necessarie e compiute analisi che consentano di assumere il cd. dato storico come elemento discriminatorio per l'attribuzione delle quote tonno e che, dunque, giustifichino il perpetuarsi della

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

scelta ministeriale e l'inammissibile sbarramento che essa determina all'ingresso di nuovi operatori nel mercato.

Che anzi, ancorchè il d.m. 17.4.2015 si preoccupi espressamente di fornire certezza "alle imprese di pesca interessate", incredibilmente, presso il Ministero non vi è nemmeno un pezzo di carta che faccia capire quali siano "le imprese interessate" e perché i destinatari delle quote tonno siano stati quelli riportati nominativamente negli allegati al decreto ministeriale impugnato. Invero, agli atti non risulta nemmeno una domanda, dicasi almeno una, di assegnazione di quote da parte di coloro che sono indicati nei detti allegati, che a questo punto non sono soltanto dei privilegiati, ma veri e propri "predestinati e miracolati".

Insomma, spiace dirlo, ci troviamo davvero in presenza di un'azione sconfinatamente libera e inammissibilmente immotivata, che sfocia direttamente nell'arbitrio. Da qui, la palese sussistenza dei vizi in rubrica, che aggravano la situazione di illegittimità già rappresentata con il ricorso introduttivo, dando conto di una cura ben poco ponderata e decisamente non istruita dei rilevanti interessi pubblici (ma anche economici) che vengono in rilievo: non si può infatti consentire che l'attività amministrativa sottoposta al vaglio di Codesto On.le TAR possa essere svolta negli incredibili modi che traspaiono dalla lettura degli atti impugnati e dal riscontro istruttorio (non) acquisito in sede di accesso.

3. Sull'istanza di sospensione. Gli atti impugnati, facendosi scudo della normativa internazionale e comunitaria, praticamente si fondano sul nulla: non c'è un'analisi del dato storico, non ci sono studi per la ripartizione delle percentuali tra i tre diversi sistemi di pesca, né sull'utilizzazione degli incrementi consentiti per il triennio 2015-2017, né vi sono agli atti le istanze dei pochi beneficiari delle quote e/o documentazione relativa al modo in cui sono stati individuati.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Dalla visione e acquisizione di quanto rinvenuto presso il Ministero in data 15.12.2015 risulta, dunque, che la ripartizione delle percentuali di pesca tra i tre diversi sistemi, l'impegno "anticipato" degli incrementi di quota tonno consentiti per il triennio 2015-2017 e l'attribuzione delle quote individuali rispondono a meri *desiderata* del Ministero.

Pertanto, i ricorrenti – con danno grave e irreparabile – sono tenuti ai margini del sistema e vengono estromessi *sine die* da un importante settore di pesca in ragione di una blindatura del mercato che nulla ha a che vedere con la tutela dell'ambiente e che il Ministero ha costruito negli illegittimi modi di cui si è detto. Da qui, approssimandosi la stagione di pesca 2016, la necessità di un intervento cautelare di Codesto On.le TAR che stigmatizzi l'arbitrio e vincoli il Ministero al rispetto degli obblighi istituzionali e costituzionali di imparzialità e di buon andamento, pretendendo dall'Amministrazione decisioni che, all'esito di pertinente procedimento, siano in piena trasparenza realmente rispettose degli interessi pubblici di riferimento e dunque legittime, ragionevoli, verificabili, giustificate e giustificabili (come non è il decreto ministeriale 17.4.2015).

4. Si insiste per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, previa sospensione degli atti impugnati. Ai fini del contributo unificato nulla è dovuto, poiché il presente atto non modifica l'oggetto della lite.

Li, 22 gennaio 2015 avv. prof. Giancarlo Sorrentino

g. Il testo integrale dell'ordinanza collegiale n. 3049/2016, depositata il 9 marzo 2016, è il seguente:

Repubblica Italiana

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

(Sezione Seconda ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10145 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori Vito Cammarano, Orlando Teodoro, Florio Pasquale, Fiumara Costabile, Coppola Francesco, Sodano Marco, La Moglie Vito, Calembo Antonio, Esposito Vincenzo, D'Andrea Gaetano, Calembo Fabio, Schiavo Antonio, Malzone Luciano, Malzone Francesco, Sersale Sabrina, Grosso Fulvio, Frappaolo Alessandro, Quintiero Giovanni, Cafiero Antonino, Grasso Fortunato, Grasso Vincenzo, Grasso Fortunato, Grasso Sebastiano, Grasso Orazio, Pepoli Antonio, Malzone Alessio, Coppola Salvatore, Radano Gerardo, Malzone Carlo, Malzone Luca, Croccia Giampiero, Carbutti Osmar, Montone Antonio, Guariglia Marco, Di Falco Maurizio, Grosso Ermenegildo, Ruocco Raffaele, Peluso Vincenzo, Russo Vito Paolo, Esposito Beniamino, Esposito Domenico, rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Sorrentino, con domicilio eletto presso l'avv. Fabio Altamura in Roma, Via Cicerone, 60,

contro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

- Società Cooperativa Pescatori San Francesco di Paola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.Nazareno Pergolizzi, Anto-

nino De Francesco, con domicilio eletto presso lo studio Ristuccia & Tufarelli in Roma via Ennio Q. Visconti, 20;

- Società Cooperativa Pescatori La Tonnara e Società Pescatori San Pietro Apostolo srl in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., entrambe rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Micucci, con domicilio eletto presso gli Uffici della Federcoopesca in Roma, Via Torino, 146;

- Società Red Fish srl, Società Blue Fin di Ciavaglia Adamo & C. Snc, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., n.c.;

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 aprile 2015 avente ad oggetto la ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017 per la tutela e la protezione della specie e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo per i ricorrenti inclusi quelli richiamati nel suddetto decreto nonché il decreto 5 maggio 2015, n. 8980 del Direttore generale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca marittima e dell'acquacoltura recante disposizioni applicative per la campagna di pesca 2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, della Società Cooperativa Pescatori San Francesco di Paola, della Società Cooperativa Pescatori La Tonnara e della Società Pescatori San Pietro Apostolo Srl;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2016 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Vista la richiesta di parte resistente di disporre la integrazione del contraddittorio;

Rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i restanti soggetti proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo "a circuizione" di cui dall'Allegato A del decreto ministeriale impugnato nonché dei restanti proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo "palangaro" di cui dall'Allegato B del predetto decreto, con notificazione per pubblici proclami da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente;

Ritenuto che, alla luce dei plurimi precedenti in termini anche di questo Tribunale (cfr. ex multis ord. TAR Lazio, Roma, sez. III bis, n. 9506/2013; TAR Sicilia, Palermo, n. 531/2015; 267/2015), l'istanza di integrazione del contraddittorio possa essere accolta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 52, comma 2, c.p.a. e 151 c.p.c., atteso che l'art. 151 c.p.c. autorizza al giudice a "prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge", così consentendo di disapplicare l'art. 150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso", l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

dell'Amministrazione, il quale dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi del principale provvedimento impugnato; e) l'indicazione dei nominativi dei controinteressati; f) il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; g) il testo integrale della presente ordinanza;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia pubblicato nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e depositare, presso la segreteria del Tribunale adito, la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (60 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto onerare l'Amministrazione resistente di fornire alla parte ricorrente i dati relativi alle generalità dei soggetti proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo "a circuizione" e con l'attrezzo "a palangaro", di cui rispettivamente dall'Allegato A) e B) del decreto ministeriale impugnato, nei confronti delle quali è necessario effettuare la notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, notificazione, se anteriore della presente ordinanza;

Ritenuto altresì che, ai fini della decisione, è necessario acquisire dall'Amministrazione resistente dettagliata e documentata relazione sulla vicenda di cui al ricorso e ogni altro elemento utile alla decisione stessa entro il termi-

ne di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, notificazione, se anteriore della presente ordinanza;

Ritenuto, infine, di fissare l'udienza pubblica del 15 luglio 2016 per la trattazione del merito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ordina:

1) alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei sensi, modalità e termini di cui in motivazione, con l'avvertenza che i termini di notifica e deposito degli atti sono perentori a pena di decadenza;

2) al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di depositare presso la Segreteria della sezione la relazione di cui in motivazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore della presente ordinanza.

Fissa l'udienza pubblica del 15 luglio 2016 per la trattazione del merito della controversia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Rotondo, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

**** **** ****

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

Si segnala che il presente avviso non dovrà essere rimosso dal sito web dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza del TAR sul ricorso in oggetto (n. R.G. 10145/2015).

Si allegano in copia ricorso introduttivo, motivi aggiunti e ordinanza collegiale n. 3049/2016

Li, 27 aprile 2016

avv. prof. Giancarlo Sorrentino

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

ORIGINALE

On.le T.A.R. LAZIO - ROMA

Ricorrono i signori CAMMARANO VITO nato a Pisciotta (SA) il 21.3.1967 (CMMVTI67C21G707TR - nave da pesca Maestrale), ORLANDO TEODORO nato a Praia a Mare (CS) il 6.12.1958 (RLNTDR58T06G975X - nave da pesca zio Tonino), FLORIO PASQUALE nato a Castellabate (SA) l'11.2.1954 (FLRPQL54B11C125V - nave da pesca I due fratelli), FIUMARA COSTABILE nato a Castellabate (SA) il 27.3.1955 (FMRCTB55C27C125F - nave da pesca Dora), COPPOLA FRANCESCO nato a Pisciotta (SA) il 29.1.1971 (CPPFNC71A29G707C - nave da pesca Irene), SODANO MARCO nato a Pollica (SA) il 15.4.1966 (SDNMRC66D15G796Q - nave da pesca San Domenico), LA MOGLIE VITO (per Tingesi s.a.s. di La Moglie Vito & C.) nato a Santa Marina (SA) l'11.12.1970 (LMGVTI70T11I253B - nave da pesca L'alba), CALEMBO ANTONIO nato a Centola (SA) il 12.8.1963 (CLMNTN63M12C470F - nave da pesca Molpea), ESPOSITO VINCENZO nato a Castellabate (SA) il 1.11.1987 (SPSVCN87S01D390G - nave da pesca Delfino), D'ANDREA GAETANO nato a San Giovanni a Piro (SA) il 19.4.1959 (DNDGTN59D19H907A - nave da pesca G. Padre), CALEMBO FABIO nato a Vallo della Lucania (SA) il 2.6.1985 (CLMFBA85H02L628C - nave da pesca Padre Pio), SCHIAVO ANTONIO nato a Montecorice (SA) il 7.6.1959 (SCHNTN59H07F479N - nave da pesca Nuovo Calimero), MALZONE LUCIANO nato a Battipaglia (SA) il 27.9.1959 (MLZLCN59P27A717E - nave da pesca C. Cousteau), MALZONE FRANCESCO nato a Montecorice (SA) il 5.12.1968

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

(MLZFNC68T05F479P - nave da pesca S. Aniello II), SERSALE SABRINA nata a Civitella San Paolo (RM) il 27.7.1971 (SRSSRN71L67C784F -- nave da pesca Adele madre), GROSSO FULVIO nato a San Nicola Arcella (CS) il 20.12.1948 (GRSFLV48T201060U - nave da pesca Amalia II), FRAPPAOLO ALESSANDRO nato a San Giovanni a Piro il 26.8.1963 (FRPLSN63M26H907L - nave da pesca S. Anna), QUINTIERO GIOVANNI nato a Maratea (PZ) il 27.4.1993 (QNTGNN93D27E919N - nave da pesca S. Monica), CAFIERO ANTONINO nato a Vibonati (SA) il 22.10.1963 (RNNN63R22L835N - nave da pesca S. Angelo), GRASSO FORTUNATO nato a Maratea (PZ) il 29.10.1977 (GRSFTN81L081422N - nave da pesca Zeus), GRASSO VINCENZO nato a Sapri (SA) il 22.11.1943 (GRSFTN43S22I422B - nave da pesca S. Biagio), GRASSO FORTUNATO nato a Sapri (SA) l'8.7.1981 (GRSFTN81L081422N - nave da pesca S. Francesco di Paola), GRASSO SEBASTIANO nato a Sapri (SA) il 15.7.1951 (GRSSST51L151422T - nave da pesca S. Elena), GRASSO ORAZIO nato a Sapri (SA) il 15.9.1957 (GRAZRZ057P151422D - nave da pesca S. Anna), PEPOLI ANTONIO nato a Vallo della Lucania (SA) il 29.8.1980 (PPLNTN80M29L628N - nave da pesca S. Maria delle Grazie), MALZONE ALESSIO nato a Sigmaringen (D) il 12.11.1979 (MLZLSS79S12Z112M nave da pesca Pinta), COPPOLA SALVATORE nato a Vallo della Lucania (SA) il 31.1.1977 (CPPSVT77A31L628P - nave da pesca Garibaldi), RADANO GERARDO nato a Eboli (SA) il 27.6.1983 (RDNGRD83H27D390W - nave da pesca Delfino), MALZONE CARLO nato a Montecorice (SA) il 9.11.1953

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

(MLZCRL53S09F479I - nave da pesca Marlin), MALZONE LUCA nato ad Agropoli (SA) il 23.10.1991 (MLZLCU91R23A091H - nave da pesca Flora), CROCCIA GIAMPIERO nato a Sapri (SA) il 12.7.1983 (CRCGPN83L12I422F - nave da pesca Maria Assunta), CARBUTTI OSMAR nato a Castellabate (SA) il 30.6.1964 (CRBSMR64H30C125C - nave da pesca San Gerardo), MONTONE ANTONIO nato ad Agropoli (SA) il 12.8.1980 (MNTNTN80M12A091I - nave da pesca Flamish cup), GUARIGLIA MARCO (per Angelo Padre soc. coop. a r.l.) nato a San Marco di Castellabate (SA) il 25.4.1960 (GRGMRC60D24C125P - nave da pesca Angelo Padre), DI FALCO MAURIZIO nato a Diamante (CS) l'8.11.1958 (DFLMRZ58S08D289U - nave da pesca Chimera III), GROSSO ERMENEGILDO nato a San Nicola Arcella (CS) il 24.2.1962 (GRSRNG62B24I060B - nave da pesca Lucia), RUOCCO RAFFAELE nato a Vallo della Lucania (SA) il 2.11.1976 (RCCRFL76S02L628N - nave da pesca Padre Pio), PELUSO VINCENZO nato a Vallo della Lucania (SA) il 2.11.1973 (PLSVCN73S02L628T - nave da pesca Zeus), RUSSO VITO PAOLO nato a Salerno il 16.4.1988 (RSSVPL88D16H703Y - nave da pesca Gabriella), ESPOSITO BENIAMINO nato a Camerota (SA) il 14.8.1955 (SPSBMN55M14B476T - nave da pesca Teresa), ESPOSITO DOMENICO nato a Camerota (SA) il 7.4.1947 (SPSDNC47D07B476G - nave da pesca La Sorrentina 251), tutti rappresentati e difesi come da mandato in calce - dall'avv. prof. Giancarlo Sorrentino (SRRGCR63D17E486O – fax 0817691127 – pec

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

giancarlosorrentino@avvocatinapoli.legalmail.it), con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via Cicerone n. 60 c/o lo studio dell'avv. Fabio Altamura

Contro il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Per l'annullamento in parte qua del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (a firma del Sottosegretario di Stato) 17 aprile 2015 (pubblicato sulla G.U. del 26 maggio 2015) avente ad oggetto "ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017"; e di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale comunque lesivo per i ricorrenti inclusi quelli richiamati nel suddetto decreto, nonché il decreto 5 maggio 2015 n. 8980 del direttore generale dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura recante disposizioni applicative per la campagna di pesca 2015.

**** **** ****

1. I ricorrenti, residenti in località del Golfo di Policastro (da Castellabate a Diamante), sono tutti titolari di licenza di pesca a mezzo palangari.

Essi da tempo aspirano invano all'autorizzazione alla cattura del tonno rosso, che è però soggetta ad una specifica disciplina vincolistica per ragioni di tutela e protezione della specie marina.

Ed infatti, la quota tonno pescabile per l'Italia viene di anno in anno determinata - sulla base di raccomandazioni rese dall'ICCAT (Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico) - dall'Unione Europea con apposito regolamento. Sulla scorta di detto regolamento, il Ministero convenuto provvede alla ripartizione interna delle percentuali tra

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

tre distinti sistemi di pesca [tonnara fissa (TRAP), circuizione (PS) e palangaro (LL)], nonchè, nell'ambito delle predette percentuali, all'assegnazione delle specifiche quote ai pochi fortunati operatori del settore abilitati alla cattura del tonno rosso.

Per quanto riguarda la stagione in corso, il Ministero ha provveduto a tanto (individuazione delle percentuali di pesca tra le tre tipologie dette e assegnazione delle quote ai soggetti abilitati con riferimento al contingente attribuito all'Italia pari a 2302,80 tonnellate) con il decreto ministeriale impugnato firmato per delega dal sottosegretario il 17 aprile 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2015.

Con tale decreto inoltre, il Ministero ha anche provveduto alla ripartizione delle percentuali per l'intero triennio 2015/2017, in tal modo impegnando e vincolando gli incrementi percentuali di pesca consentiti per lo stesso periodo dalla recente raccomandazione ICCAT n. 14-04.

Ed infatti, con tale raccomandazione (paragrafo 45) - per il suddetto triennio - l'ICCAT ha progressivamente aumentato la quantità di tonno pescabile, fino ad ammetterne nel 2017 un incremento pari al 75% di quanto consentito nel 2014.

Ai fini della sottolineatura dell'interesse giuridicamente rilevante che muove il presente ricorso, deve ora ricordarsi che quello della cattura del tonno rosso è un mercato praticamente blindato e paralizzato da oltre tre lustri. Ed infatti, di volta in volta e anno per anno, come è agevole verificare attraverso la lettura dei pertinenti decreti ministeriali, sono poche le imprese che vengono abilitate alla cattura del tonno. E anche per la stagione in corso (e a seguire

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

per il triennio prossimo) sono e saranno abilitate tre imprese per le tonnare fisse, dodici imprese per le tonnare o reti a circuizione e trenta palangari.

Più in particolare, dal decreto ministeriale 17 aprile 2015, si ricavano le seguenti percentuali attribuite ai diversi sistemi di pesca: anno 2015 (contingente nazionale 2302,80 tonnellate), circuizione 74,118% – palangaro 13,534% – tonnara fissa 8,427%; anno 2016 (contingente nazionale 2752,57 tonnellate), circuizione 74,388% – palangaro 13,584%, tonnara fissa 8,458%; anno 2017 (contingente nazionale 3304,50 tonnellate), circuizione 74,451% - palangaro 13,595% - tonnara fissa 8,465% (le percentuali residue sono invece assegnate alla pesca sportiva e alla c.d. quota non divisa). Sempre dal citato D.M. (allegati A, B e C) si ricavano altresì il numero e (in maniera approssimativa) i nominativi dei pochi fortunati abilitati.

Come si ribadirà nei motivi che seguono, assolutamente inespresse sono però le ragioni per le quali la quota tonno viene ripartita nelle predette percentuali tra i tre sistemi di pesca, così come inespresse sono le ragioni per le quali i soggetti abilitati alla pesca del tonno rosso sono soltanto quelli che si leggono negli allegati al predetto D.M. 17 aprile 2015.

Benvero, nelle premesse del decreto impugnato, si imputa al regolamento (UE) n. 2015/104 del Consiglio del 19 gennaio 2015 l'individuazione del numero massimo delle imbarcazioni da autorizzare per i diversi sistemi di pesca e poi – sulla base di un fugace e generico richiamo al decreto ministeriale 27 luglio 2000 recante all'epoca la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso - si afferma la "*necessità di mantenere inalterato il principio di stabilità relativa, come originato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi,*

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

nonché di garantire nel lungo periodo certezza alle impresa di pesca interessate".

Ne consegue che, a distanza di ben quindici anni dall'iniziale disciplina sulla licenza di pesca del tonno, il Ministero ripropone e cristallizza una situazione pressochè di monopolio che, non solo palesemente altera le più elementari regole di concorrenza, ma praticamente mortifica sino all'inverosimile i soggetti non abilitati per le conseguenze pregiudizievoli, ben note agli esperti del settore, che conseguono alla cattura anche solo accidentale di tonno (cfr. la rigorosa disciplina delle sanzioni prevista dal capo II del d. lgs. 4/2012). E ciò è tanto più grave poichè, come si è accennato, questo sistema chiuso e bloccato, senza nemmeno attendere il recepimento comunitario della raccomandazione ICCAT 14-04 (che verosimilmente confermerà il superamento del rigore dei pregressi regolamenti UE, emanati quando le raccomandazioni ICCAT riducevano e non ampliavano i quantitativi catturabili), è stato *sic et simpliciter* riproposto nel decreto impugnato con ultrattività triennale, limitando ancora a pochi eletti le maggiori percentuali di pesca appunto consentite per il prossimo triennio dagli accordi internazionali, laddove proprio l'ampliamento di quote da parte dell'ICCAT (quasi un raddoppio) avrebbe dovuto indurre il Ministero a ripensare all'intera disciplina di settore, piuttosto che perpetuare per il successivo triennio l'illegittimo oligopolio.

Da qui il presente ricorso, con il quale i ricorrenti (che avanzano coeve istanze di accesso al Ministero e di segnalazione all'Antitrust) contestano gli atti impugnati sia perché sono privi di motivazione e giustificazione e carenti di istruttoria per i profili sopra evidenziati, sia perché propongono una

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

disciplina del mercato del tonno rosso assolutamente abnorme e paradossale, che – come si dirà - non trova supporto nella normativa internazionale ed europea e che estromette dal settore che ci occupa, blindandolo e rendendolo inaccessibile, tutti gli operatori della pesca al di fuori dei pochi "eletti e fortunati" che trovano menzione negli allegati al d.m. impugnato.

2. Il d.m. 17 aprile 2015 (e gli atti ad esso premessi, connessi e consequenziali) è in parte qua illegittimo e va di conseguenza annullato alla trègua dei seguenti

MOTIVI

1. Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi e delle regole di buona amministrazione (artt, 1 e ss. l. 241/90 s.m.i.). Violazione dell'art. 14 l. 246/2015 e del D.P.C.M. 170/2008. Violazione ed elusione della raccomandazione ICCAT 14-04. Violazione del giusto procedimento. Difetto di motivazione e giustificazione, carenza di istruttoria, errore sui presupposti. Illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento.

a. **Con riferimento alla distribuzione delle percentuali di tonno catturabile tra i diversi sistemi di pesca.** Il d.m. impugnato, come si è detto, ripartisce le percentuali di pesca del tonno rosso tra i tre diversi sistemi di cattura (tonnare fisse, circuizione, palangari) e, nell'ambito di questi, attribuisce le quote a pochi, fortunati, operatori.

Nel decreto, tuttavia, non si rinvengono (come sarebbe stato necessario a termini di legge: art. 97 Cost., art. 3 l. 241/1990, su cui di recente Corte Cost. ord. n. 92/2015) i dovuti e pertinenti riferimenti agli atti e ai presupposti giuridici e fattuali in base ai quali il Ministero, per la stagione in corso e

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

addirittura a seguire per il triennio 2015-2017, ha distribuito nei modi di cui si è detto le percentuali tra i tre diversi sistemi di pesca.

Né il decreto ministeriale impugnato, che in parte qua - in assenza sia di pertinente legislazione interna, sia di apposito recepimento comunitario della raccomandazione ICCAT 14-04 – assume finanche valenza normativa, risulta assistito da appropriata analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), invece necessaria a termini di legge, secondo il combinato disposto di cui all'art. 14 l. 246/2005 e al regolamento attuativo emanato con D.P.C.M. n. 170/2008, in forza del quale sono assoggettati ad AIR tutti gli atti normativi governativi, compresi quelli dei singoli ministeri.

Nell'atto impugnato si rinvengono solo e soltanto le percentuali di quote assegnate ai tre sistemi di pesca, ma inespresse risultano le ragioni per le quali si è inteso ipotecare l'intero triennio (e dunque il relativo consistente incremento di quote per tale periodo consentito dall'ICCAT), nonché le ragioni per le quali la quota assegnata alla circuizione (oltre il 70%) è di gran lunga superiore a quella assegnata invece al palangaro (poco più del 13%).

Detto che, evidentemente, una minore quota al sistema di pesca a circuizione (che – come si dirà – è visto con sfavore dall'ICCAT, la cui raccomandazione vieta l'aumento delle tonnare a circuizione esistenti: cfr premesse dell'atto impugnato), consentirebbe certamente di aumentare il numero di palangari autorizzabili (per i quali infatti la raccomandazione ICCAT non pone un vincolo del tipo di quello imposto al sistema a circuizioni), non sembra occorra spendere ulteriori considerazioni a sostegno della fondatezza dei vizi in epigrafe, risultando invero ignote le ragioni per le quali il Ministero convenuto ha distribuito nei modi che qui si censurano le percentuali di tonno

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

catturabile da parte dei tre diversi sistemi di pesca e ha ritenuto di farlo addirittura per l'intero triennio 2015 - 2017.

E' solo da aggiungere che i vizi in epigrafe si traducono finanche in un'ipotesi di sviamento e comunque nella manifesta violazione ed elusione della raccomandazione ICCAT n. 14-04, laddove il d.m. impugnato mantiene praticamente ferme, per il triennio, le percentuali tra i tre diversi sistemi di cattura, attribuendo però a ciascuno – in modo per così dire lineare - gli incrementi di quota previsti per gli anni 2016 e 2017. In tal modo, infatti, pur mantenendo fermo il numero di circuizioni autorizzate, si consente alle stesse di catturare una rilevante maggiore quantità di tonno, in tal modo tradendo in maniera nemmeno tanto velata la *ratio* che è alla base del divieto, di cui alla raccomandazione ICCAT, di ulteriori autorizzazioni per le tonnare a circuizione: divieto che evidentemente tende a calmierare proprio quel sistema di pesca che più di ogni altro è in grado di avere effetti impattanti e pregiudizievoli rispetto alle esigenze di tutela dell'ambiente e della specie marina che stanno alla base della disciplina internazionale ed europea vincolistica. Una significativa conferma in tal senso si rinviene poi nella possibilità espressamente ammessa dal regolamento (UE) n. 2015/104, allegato IV (nota 1 alla tabella A), di sostituire un peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari; tale possibilità, infatti, pure testimonia con evidenza la maggiore compatibilità con le esigenze di tutela propria della disciplina vincolistica del sistema di pesca con palangaro rispetto a quello a circuizione.

Per completezza, si osserva che le illegittimità sopra evidenziate in ordine alla sovrabbondanza della quota percentuale riservata alle tonnare a circuizione

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

non possono ritenersi superate dal riferimento fatto nel decreto ministeriale impugnato al consolidamento del dato storico: sia perché, come si dirà meglio sub II), proprio l'assunzione di detto elemento a ragione giustificatrice delle scelte ministeriali inficia irrimediabilmente le medesime; sia perché con riferimento specifico al consolidamento del dato storico, detto criterio di decisione si pone comunque in contrasto con le indicazioni rinvenienti nella raccomandazione ICCAT 14-04 che, come si è visto, tende a calmierare e ridurre l'utilizzo delle reti da circuizione; sia infine perchè attraverso l'espediente dei cosiddetti incrementi lineari, per le tonnare a circuizione il dato storico, non viene solo "consolidato", ma addirittura inammissibilmente incrementato fino quasi al raddoppio.

a1. I vizi su evidenziati sono poi tanto più gravi, poiché – come si è detto – il Ministero, in assenza del necessario recepimento della raccomandazione ICCAT 14 - 04 da parte dell'UE, senza motivazione, giustificazione e ragione e senza previa analisi di impatto della regolamentazione (che – come è noto – offre le necessarie e imprescindibili indicazioni per valutare sotto ogni profilo l'impatto degli atti governativi anche del tipo di quello in esame) e in ogni caso senza la benché minima analisi di mercato, ha ritenuto di disciplinare con il decreto impugnato anche la ripartizione delle quote tonno per gli anni 2016 e 2017 e, dunque, degli incrementi consentiti dall'ICCAT, riproponendo e perpetrando per tali anni il sistema chiuso e blindato che ormai si trascina da più lustri.

Non v'è chi non veda, infatti, che proprio il sensibile incremento della c.d. quota tonno da parte dell'ICCAT per il triennio 2015-2017 avrebbe dovuto indurre il Ministero a dare analiticamente e adeguatamente conto delle ragioni

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

delle sue (illogiche e arbitrarie) scelte, dovendosi ragionevolmente ritenere che, in presenza dei suddetti incrementi di quota, fosse (come è) obbligo del Ministero ricercare soluzioni eque e doverosamente rispettose dei principi di imparzialità, di libera iniziativa economica, di parità di trattamento e di concorrenza, che – nell'ovvio rispetto dell'esigenze di tutela dell'ambiente e della specie protetta – aprissero il mercato che ci occupa anche ad altri operatori.

Tanto anche tenendo in debito conto il rilevato disfavore rinvenibile nella raccomandazione ICCAT n. 14-04 per le tonnare a circuizione, che - anche in ragione del rapporto 1 a 10 previsto dal predetto regolamento UE n. 2015/104 - certamente avrebbe giustificato e giustifica l'assegnazione di una maggiore quota ai palangari, con conseguente incremento dei pescherecci autorizzabili per quest'ultimo sistema di pesca.

Ed invero, a ben vedere, l'obbligo per gli Stati di non aumentare i pescherecci con reti da circuizione per il triennio 2015 – 2017 si risolve ragionevolmente nell'impossibilità per questi di aumentare la quota tonno catturabile rispetto alla stagione 2014, inverandosi in tal modo, in relazione agli incrementi consentiti dall'ICCAT per il triennio 2015 – 2017, quel fenomeno dismissivo e di conversione del sistema di pesca (da circuizione a palangaro) che il regolamento UE citato incentiva appunto in termini di 1 a 10.

L'incremento di quote previsto dalla raccomandazione ICCAT unitamente al disfavore presente in sede internazionale per i pescherecci con rete da circuizione evidenziano, dunque, la grossolana illegittimità in cui è incorso il Ministero, che in assenza di una compiuta disciplina nazionale di riferimento – lungi dal cimentarsi in audaci alterazioni del mercato assolutamente non

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

sorrette dalla normativa internazionale e comunitaria - dovrebbe ancor più impegnarsi nel responsabile esercizio delle sue competenze rispettando principi cardine dell'ordinamento quali l'imparzialità, la libertà di concorrenza e la pari opportunità tra gli operatori.

Né sfugge l'anomalia (recte, la grave illegittimità, ovvero lo sviamento) dell'operato ministeriale, che ha impegnato e ipotecato gli incrementi di quote catturabili consentiti dall'ICCAT con la raccomandazione 14-04 senza nemmeno attendere il suo recepimento da parte degli organi dell'UE, così innestando la disciplina di detti incrementi su di un contesto normativo comunitario pregresso ormai superato dalla predetta raccomandazione.

b. Con riferimento all'attribuzione delle quote ai singoli operatori (in particolare ai palangari). I vizi in epigrafe si rinvengono anche con riferimento all'attribuzione delle singole quote ai fortunati operatori nell'ambito delle percentuali assegnate ai tre diversi sistemi di pesca.

Si è detto, infatti, che negli atti impugnati non si rinvengono i presupposti, le ragioni e i criteri in base ai quali vengono individuati, come abilitati alla pesca del tonno rosso, solo e soltanto gli operatori indicati negli allegati al predetto D.M. 17.4. 2015 e, per quel che qui specificamente interessa, i 30 palangari riportati nell'allegato B.

In proposito, si è detto, nel d.m. 17.4.2015 si imputa al regolamento (UE) n. 2015/104 del Consiglio del 19 gennaio 2015 la limitazione del numero delle imbarcazioni autorizzabili e si richiama il d.m. 27.7.2000 circa la necessità "di consolidare e proteggere il dato storico". Ma l'uno e l'altro riferimento, lungi dal fornire in parte qua legittima e plausibile motivazione e giustificazione al d.m. impugnato, ne aggravano i vizi, poiché evidenziano

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

con immediatezza come il Ministero piuttosto che preoccuparsi di dare conto delle proprie scelte, si sia limitato a prendere atto della situazione esistente, che esso stesso ha determinato con suoi risalenti atti, perpetuandola come una sorta di stato di necessità, peraltro in un momento storico in cui la raccomandazione ICCAT 14 - 04 (con l'incremento di quote e il disfavore per le reti a circuizione) apre oggettivamente a nuovi scenari e possibilità.

Non solo, va anche rilevato (a conferma della fondatezza dei vizi in epigrafe) che il regolamento comunitario n. 2015/104 che – secondo il d.m. impugnato – fissa il numero di imbarcazioni autorizzabili, da un lato riflette una normativa comunitaria previgente alla raccomandazione ICCAT 14-04 (che comunque ammetteva la possibilità di aumento delle imbarcazioni autorizzabili, affidando ai singoli Stati la verifica della propria capacità di pesca: cfr. art. 5 paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 302/2009), dall'altro non vincola in alcun modo il Ministero nella individuazione degli operatori da autorizzare alla cattura del tonno rosso.

A ciò va aggiunto che la raccomandazione ICCAT 14 - 04 limita per il triennio 2015 – 2017 espressamente il numero delle tonnare a circuizione autorizzabili, ma non anche quello dei palangari, per i quali del resto, come si è visto, lo stesso regolamento UE n. 2015/104 ammette la possibilità di sensibile incremento del numero dei pescherecci autorizzabili per l'ipotesi di conversione dei sistemi di pesca.

Resta pertanto confermato, anche con riferimento ai palangari autorizzabili e in concreto autorizzati, l'obbligo per il Ministero di dare analiticamente conto delle sue scelte e di chiarire perché sono stati individuati quegli operatori e non altri; così come resta confermato che – non sussistendo in merito nessuno

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

ostacolo nella normativa internazionale e comunitaria – viepiù in considerazione dell'incremento di quote per il triennio 2015-2017, il Ministero ben avrebbe potuto e dovuto disporsi seriamente e responsabilmente alla riforma della disciplina del settore, anziché blindare e rafforzare una situazione decisamente contraria all'obbligo di imparzialità e ai principi di concorrenza e di parità di trattamento. E ciò anche in considerazione del fatto che i singoli Stati annualmente sono tenuti a predisporre e a sottoporre all'esame degli organi UE un piano di pesca e di capacità, nell'ambito della quale evidentemente possono e debbono trovare pertinente collocazione e soluzione le questioni di cui qui si discorre.

Del pari, sempre a conforto della fondatezza dei vizi in rubrica, va anche rimarcato che nemmeno il generico richiamo al d.m. 27 luglio 2000 soccorre a fornire un simulacro di motivazione agli atti impugnati e a legittimare l'operato del Ministero che qui si contesta. Che anzi, come si vedrà sub II la necessità evidenziata nel d.m. 17 aprile 2015 "*di mantenere inalterato il principio di stabilità relativa, come originato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi, nonché di garantire nel lungo periodo certezza alle impresa di pesca interessate*" pone in risalto ulteriori e ancor più gravi profili di illegittimità che di seguito si illustrano.

II. Segue. Violazione dell'art. 41 Cost. Violazione del principi di concorrenza, di libero mercato e di parità di trattamento (l. 180/2011, art. 1 d.l. 1/2012, artt. 31 e 34 d.l. 201/11).

In stretta correlazione con quanto appena detto, va ora evidenziato che la materia che ci occupa e gli atti ministeriali che (in assenza di pertinente legislazione interna) la conformano producono conseguenze dirette sul

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

mercato (rendendolo assolutamente inaccessibile) con riferimento alla cattura e alla distribuzione del tonno. In tal senso depone inequivocamente il suddetto riferimento fatto nel D.M. 17 aprile 2015 alla "*necessità di mantenere inalterato il principio di stabilità relativa, come originato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi, nonché di garantire nel lungo periodo certezza alle impresa di pesca interessate*".

Si tratta infatti di rilievo che evidenzia in maniera fin troppo esplicita come profili propriamente economici e di tenuta della redditività del mercato siano anche alla base delle decisioni assunte nel tempo dal Ministero.

In tale prospettiva, non sfugge come il richiamo al dato storico "consolidatosi" (peraltro, ancor più illegittimamente solo declamato e nemmeno lontanamente analizzato ed esplicitato) denota l'assunzione da parte del Ministero di un metodo distributivo delle quote tra i vari operatori dichiaratamente distorsivo e di chiusura che rende assolutamente viziata la decisione assunta, ancor più in ragione della sua durata triennale e della sua assunzione in assenza del dovuto recepimento della raccomandazione ICCAT 14 – 04 da parte dell'UE.

L'intervento ministeriale, infatti, in assenza di apprezzabili e reali esigenze di tutela ambientale, approfittando del regime vincolistico cui è sottoposto il settore e senza una seria analisi di mercato, ha praticamente rafforzato e definitivamente blindato posizioni già forti, così vanificando e mortificando le possibilità di apertura insite nei significativi incrementi di contingente catturabile per il triennio 2015-2017 e nel disfavore presente nella raccomandazione ICCAT per il sistema di pesca a circuizione (che invece –

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

come si è detto - riceve addirittura consistenti incrementi di quota nella distribuzione operata dal Ministero).

La disciplina interna relativa alla cattura del tonno rosso, per come conformata dalle impugnate decisioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, produce dunque effetti gravemente distorsivi della concorrenza, perpetuando una inammissibile situazione di oligopolio, che colloca ai margini del mercato i ricorrenti, compromettendone fortemente la capacità di sopravvivenza nel settore della pesca, già da tempo afflitto da interventi dirigistici e vincolistici di carattere generale.

Il Ministero, invece, proprio partendo dall'incremento delle quote consentito dall'ICCAT, avrebbe dovuto fare in modo che la disciplina della cattura del tonno rosso fosse finalmente rispettosa dei principi e delle regole di libero mercato e di pari opportunità, che devono comunque presiedere all'esercizio dell'impresa anche quando questa sia sottoposta (come nella fattispecie) a particolare regime vincolistico, che, evidentemente, riflette (e deve riflettere) la tutela dell'ambiente e non quella di pochi eletti operatori del settore.

Più in particolare, il Ministero avrebbe dovuto adeguatamente tener conto del più ampio *acquis* comunitario e nazionale, nel quale – soprattutto dopo recenti interventi legislativi di liberalizzazione – si rinvengono chiare e nette indicazioni volte a impedire interventi amministrativi idonei ad incidere negativamente sull'attività economica dei privati e a creare situazioni di pregiudizio degli uni rispetto agli altri.

Ed infatti, recenti norme di semplificazione e liberalizzazione, da un lato, esaltano la libertà della iniziativa economica e impongono in maniera granitica l'incondizionato esplicarsi della concorrenza, dall'altro, impongono

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

alle amministrazioni comportamenti, condotte e attività scrupolosamente osservanti delle menzionate libertà con conseguente significativa riduzione degli spazi di autoritatività.

Vengono in rilievo in proposito, in via generale, la legge n. 180 dell'11.11.2011 recante norme per la tutela della libertà di impresa e in particolare gli incisivi interventi di liberalizzazione delle attività economiche e di eliminazione dei controlli ex ante previsti dall'art. 34 del D.L. 201/11 (ma si veda anche l'art. 31) convertito con modificazioni con la legge n. 214/2011, nonché l'art. 1 del D.L. n. 1/12 recante anch'esso liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

In particolare, l'art. 34 del D.L. 201/11 cit. al fine di garantire la libertà di concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità e corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme delle condizioni di accessibilità ai beni e ai servizi, afferma la libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento delle attività economiche fatte salve esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo nel rispetto del principio di proporzionalità.

Negli stessi termini è poi l'art. 1 del D.L. 1/2012 cit. che a sua volta abroga le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta, preventivi atti di assenso, per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; abroga altresì le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o autoritativa che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o di ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore nel tempo, nello spazio e nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza tra gli operatori economici; stabilisce altresì che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di pari opportunità tra vari soggetti, presenti e futuri.

Non sembra dunque che occorra aggiungere altro per concludere che, nel caso in esame, il Ministero avrebbe dovuto adeguatamente tener conto del su richiamato contesto normativo, e dunque - piuttosto che blindare oltre l'inverosimile e prescindendo del tutto dalle ragioni di tutela ambientale e della specie protetta un mercato già anormalmente chiuso – in coerenza con le indicazioni di apertura di cui alla raccomandazione ICCAT 14-04 avrebbe dovuto impegnarsi per soluzioni e discipline doverosamente rispettose degli artt. 31 e 34 D.L. 201/11 convertito con modificazioni in legge 214/11 e 1 D.L. 1/2012 convertito con modificazioni in legge 27/2012 e dei principi

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

generali e inderogabili posti da dette norme, che – come si è visto – nell'affermare il primato della libertà di iniziativa economica e di concorrenza, sottopongono a indisponibili obblighi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità ogni residuo margine di intervento di natura pubblica.

Da qui la fondatezza dei vizi in rubrica, poiché invero delle due l'una: o il d.m. impugnato è illegittimo perché assolutamente immotivato e ingiustificato e privo di appropriata istruttoria; ovvero la motivazione e la giustificazione in esso confusamente rinvenibile lo rendono ancor più illegittimo, per plateale e manifesta violazione di inderogabili principi e regole (comunitarie e interne) di imparzialità, di buona amministrazione, di concorrenza e di parità di trattamento.

III. Segue. Sul trasferimento di quota. Vero è che la disciplina posta dal Ministero, pur dovendo rispondere a indisponibili esigenze di tutela ambientale evidentemente neutre rispetto agli operatori del settore, entra a gamba tesa nel mercato della cattura e della distribuzione del tonno rosso, ponendo in una inammissibile posizione di assoluto favore i pochi operatori autorizzati.

Emblematica sotto questo aspetto è la possibilità di cedere le quote. Il d.m. impugnato (art. 6) ammette infatti senz'altro la possibilità per i singoli operatori di cedere le loro quote (ancorchè ora solo nell'ambito di un omogeneo sistema di cattura).

E' sottesa alla suddetta facoltà una visione proprietaria della quota che si presta a ben immaginabili fenomeni speculativi e che contrasta apertamente con le ragioni di fondo che sono alla base della disciplina vincolistica (che – si ripete – sono precipuamente di tutela della specie ittica). Le quote, infatti,

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

sono lo strumento individuato (a livello internazionale e comunitario) per la salvaguardia del tonno rosso; esse dunque servono alla conservazione della specie ittica, che sotto questo aspetto può anche configurarsi quale bene pubblico.

Il beneficiario della quota, dunque, non ne diviene proprietario, essendone più appropriata l'assimilazione con il concessionario. In tale prospettiva, non v'è chi non veda come il "mercato" delle quote non dovrebbe proprio trovare spazio nella disciplina interna, poiché se l'operatore non intende avvalersi della quota può solo non accettarla. Non vi è infatti ragione di tutela ambientale che giustifichi la cessione di quota, mentre le regole del mercato impongono che tra gli operatori siano rispettate la libertà di concorrenza e la parità di trattamento. Conseguentemente, le quote non utilizzate dovrebbero per così ritornare all'Amministrazione, competendo solo a questa di disporne secondo meccanismi e procedure necessariamente rispettose sia dei principi che qualificano la buona amministrazione (art. 1 l. 241/1990 s.m.i.), sia dei principi di concorrenza e di pari opportunità.

Da qui l'illegittimità del decreto ministeriale impugnato laddove (pur solo nell'ambito di sistema di pesca omogeneo) consente *sic et simpliciter* la cessione di quote tonno, in tal modo affidando sotto ogni aspetto ai pochi operatori autorizzati le sorti di un mercato che è già inammissibilmente blindato e chiuso in loro favore e nel contempo rinunciando a gestire l'evenienza di quote inutilizzate conformemente alle regole di buona amministrazione nel rispetto dei diritti e delle aspettative di tutti gli operatori del settore.

IV. Segue. Sulla c.d. pesca accessoria. Prima di concludere non può farsi a meno di evidenziare – in via gradata - che, fermo e salvo il regime

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

vincolistico a tutela (si ripete) della specie ittica e non dei pochi operatori autorizzati, in considerazione dell'incremento delle quote tonno per il triennio 2015-2017, il Ministero, pur astenendosi da invece necessari interventi di riordino del settore, aveva e ha a disposizione strumenti tali da rendere meno gravosa per gli operatori della pesca non autorizzati alla cattura del tonno la loro perdurante collocazione ai margini del sistema.

Si è detto infatti che una percentuale del contingente nazionale (3,19%) è riservata alla cd. quota indivisa, la quale viene utilizzata anche per la cattura c.d. accessoria del tonno. Benvero, il d.m. impugnato ha anche previsto – rispetto al passato - un incremento della quota indivisa, ma nulla ha innovato rispetto alla cattura accessoria del tonno da parte di operatori non autorizzati; cosicchè la cattura c.d. accessoria continua ad essere ammissibile e non sanzionata entro limiti ristrettissimi (5% delle catture totali presenti a bordo, con limite massimo annuale di 750 kg), che praticamente ne sviliscono la rilevanza e l'utilità per coloro che non sono autorizzati alla cattura del tonno rosso.

Anche la disciplina della quota indivisa, dunque, denota l'iperprotezione che il Ministero assicura ai pochi eletti (che – soprattutto i palangari - pure concorrono alla ripartizione della quota indivisa senza nemmeno il limite del 5%: art. 4 del d.m. impugnato) e la mortificazione delle aspettative di chi – come i ricorrenti – sono esclusi dal "mercato" del tonno rosso, poiché nemmeno la pesca accessoria assicura loro l'impunità, potendo sfuggire alle gravi sanzioni e conseguenza della cattura della specie protetta solo nei ristretti limiti di cui si è detto.

Al contrario, sarebbe bastato che il Ministero - oltre a incrementare, anche in maniera ulteriore, la quota indivisa - avesse ripensato al limite del 5% per la

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

cattura accessoria (se del caso facendone partecipe e adoperandosi in tal senso anche presso gli organi comunitari) e il d.m. impugnato (comunque illegittimo per quanto detto ai motivi che precedono) si sarebbe mostrato rispettoso di quella considerazione minima che gli operatori della pesca non autorizzati certamente meritano, dovendosi a questi consentire di imbattersi in un tonno rosso, almeno accidentalmente.

Da qui l'illegittimità dell'operato ministeriale che – in violazione dei principi di buona amministrazione (artt. 1 e ss. l. 241/1990 s.m.i.), di imparzialità, di tutela della iniziativa economica e della piccola imprenditoria (l. 180/2011), nonché in violazione del paragrafo 29 della raccomandazione ICCAT 14 - 04 che espressamente ammette la derogabilità del limiti per le catture accessorie (*by–catch*) - inammissibilmente ignora lo stato di prostrazione, le difficoltà e i disagi vissuti dagli operatori non autorizzati e si sottrae alla ricerca e alla individuazione di soluzioni eque, giuste e ragionevoli, che verosimilmente potrebbero risiedere anche soltanto in una più meditata disciplina della pesca accessoria e correlativamente dell'utilizzo della cd. quota indivisa.

3. Istanza istruttoria. Con riserva di motivi aggiunti, si chiede che venga ordinato al Ministero il deposito degli atti e di tutti gli elementi istruttori dai quali risultano i criteri in base ai quali sono state determinate le percentuali di cattura del tonno rosso tra i tre diversi sistemi di pesca, nonché copia di tutti gli atti e degli elementi istruttori in base ai quali sono stati individuati gli operatori abilitati secondo gli allegati al predetto D.M. 17.4.2015.

4. Si conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento degli atti impugnati in parte qua; con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di lite. Il contributo unificato dovuto è pari a € 650.00.

avv. prof. Giancarlo Sorrentino

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 - Tel. 0817614700 - Fax 0817691127

Mandato

Avv. prof. Giancarlo Sorrentino, noi sottoscritti Vi conferiamo mandato speciale a rappresentarci e difenderci nel giudizio di cui al ricorso che precede, conferendoVi all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di sottoscrivere il presente e ogni altro atto del procedimento, di proporre motivi aggiunti e di fare quant'altro ritenuto necessario per l'espletamento dell'incarico. Autorizziamo il trattamento e la comunicazione dei dati personali. Eleggiamo domicilio con lei in Roma, alla via Cicerone n. 60 presso lo studio dell'avv. F. Altamura.

Vito Paolo Russo

Sono autentiche

Giancarlo Sorrentino

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

ON.LE T.A.R. LAZIO - ROMA

ORIGINALE

SEZIONE SECONDA TER

Motivi aggiunti e domanda di sospensione degli atti impugnati

PER CAMMARANO Vito, ORLANDO Teodoro, FLORIO Pasquale, FIUMARA Costabile, COPPOLA Francesco, SODANO Marco, LA MOGLIE Vito (per Tingesi s.a.s. di La Moglie Vito & C.), CALEMBO Antonio, ESPOSITO Vincenzo, D'ANDREA Gaetano, CALEMBO Fabio, SCHIAVO Antonio, MALZONE Luciano, MALZONE Francesco, SERSALE Sabrina, GROSSO Fulvio, FRAPPAOLO Alessandro, QUINTIERO Giovanni, CAFIERO Antonino, GRASSO Fortunato, GRASSO Vincenzo, GRASSO Fortunato, GRASSO Sebastiano, GRASSO Orazio, PEPOLI Antonio, MALZONE Alessio, COPPOLA Salvatore, RADANO Gerardo, MALZONE Carlo, MALZONE Luca, CROCCIA Giampiero, CARBUTTI Osmar, MONTONE Antonio, GUARIGLIA Marco, DI FALCO Maurizio, GROSSO Ermanegildo, RUOCCO Raffaele, PELUSO Vincenzo, RUSSO Vito Paolo, ESPOSITO Beniamino, ESPOSITO Domenico, **tutti** rappresentati e difesi - come in atti - dall'avv. prof. Giancarlo Sorrentino (SRRGCR63D17E486O – fax 0817691127 – pec giancarlosorrentino@avvocatinapoli.legalmail.it), con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via Cicerone n. 60 c/o lo studio dell'avv. Fabio Altamura

Contro il **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e altri**

Con riferimento al ricorso n. R.G. 10145/2015

**** **** ****

1. Con ricorso iscritto al n. rg. 10145/2015, i ricorrenti, tutti pescatori (con palangaro) del Golfo di Policastro, hanno impugnato il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (a firma del Sottosegretario di Stato) 17 aprile 2015 (pubblicato sulla G.U. del 26 maggio 2015) avente ad oggetto

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

"ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017", e ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.

Con il ricorso si sono ampiamente illustrate le molteplici ragioni di illegittimità degli atti gravati, eccependosi: **Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi e delle regole di buona amministrazione (artt, 1 e ss. l. 241/90 s.m.i.). Violazione dell'art. 14 l. 246/2015 e del D.P.C.M. 170/2008, violazione ed elusione della raccomandazione ICCAT 14-04, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e giustificazione, carenza di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento, violazione dell'art. 41 Cost., violazione del principi di concorrenza, di libero mercato e di parità di trattamento (l. 180/2011, art. 1 d.l. 1/2012, artt. 31 e 34 d.l. 201/11).**

Per quel che qui interessa, sempre nel ricorso, si è anche stigmatizzato in termini di illegittimità l'assoluta incomprensibilità delle ragioni per le quali il Ministero si è determinato nei termini già censurati alla ripartizione della quota tonno per il triennio 2015/2017, nonostante i significativi incrementi di quota consentiti per detto triennio dalla normativa internazionale ed europea. Per cercare di saperne di più, dopo la proposizione dell'impugnativa si è anche formulata apposita richiesta di accesso per conoscere gli atti e tutti gli elementi istruttori dai quali risultano i criteri in base ai quali sono state determinate le percentuali di cattura del tonno rosso tra i tre diversi sistemi di pesca (tonnare fisse, circuizione e palangari), nonché tutti gli atti e gli elementi istruttori in base ai quali sono stati individuati gli operatori abilitati secondo gli allegati al predetto D.M. 17.4.2015.

Non avendo sortito effetto la richiesta di accesso, notificata all'amministrazione resistente in data 4 agosto 2015, i ricorrenti sono stati costretti a proporre anche

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

apposito ricorso ex art. 116 c.p.a. ora pendente innanzi a Codesta On.le Sezione con il n. rg. 12081/2015.

Solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, il Ministero con pec del 25.11.2015 ha consentito l'accesso, rappresentando quanto segue *"A riscontro di quanto rappresentato e richiesto dalle ditte ricorrenti, con l'istanza di accesso agli atti di cui al riferimento sub a), nonché integralmente richiamata attraverso l'ulteriore ricorso amministrativo di cui al riferimento sub b), si ritiene, in via preliminare, di dover evidenziare che tutti gli elementi di fatto e di diritto cui soggiacciono le determinazioni assunte dall'Amministrazione nell'ambito del Decreto Ministeriale 17 aprile 2015 (oggetto dell'impugnativa in epigrafe) trovano sostanziale fondamento nel complesso e consolidato quadro normativo di riferimento – di larga derivazione esogena (regolamento europei e/o raccomandazioni internazionali) -, come, peraltro, debitamente ed integralmente riportato nelle premesse al medesimo provvedimento impugnato. A corredo di dette norme sovranazionali, si innestano le discendenti disposizioni nazionali (ivi compresi, alcuni e residuali atti di natura endo-procedimentale) meramente attuative delle richiamate fonti esogene, a loro volta suffragate da altrettanto ampia e consolidata giurisprudenza amministrativa (Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, TAR) succedutasi, soprattutto, nel corso degli ultimi 5/6 anni. Per quanto precede, con riguardo ai predetti atti di natura endo-procedimentale, non si ravvisano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accesso in questione da espletarsi secondo le modalità di seguito indicate: consultazioni e/o estrazione di copia (previo versamento dei previsti diritti di riproduzione), presso la sede di questa Direzione Generale (Viale dell'Arte, 16 – Roma – stanza n. 29), nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Nel rimanere a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito, si comunica, altresì, quale punto di con-*

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

tatto, il seguente nominativo: C.F. (CP) Vittorio Giovannone – 0646652939 – v.giovannone&politichearicole.it."

In data 15 dicembre 2015, presso la sede del Ministero resistente, si è appunto tenuto l'accesso richiesto e si è potuto in tal modo constatare, come da verbale di pari data che si deposita, che presso il Ministero non vi è nemmeno un pertinente fascicolo relativo al procedimento che ha portato all'emanazione del decreto ministeriale oggetto di ricorso.

Così si legge, infatti, nel predetto verbale: *"L'anno 2015, addì 15 del mese di dicembre, presso la stanza n. 29, della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Mi.P.A.A.F., giusta nota n. 24231 del 25.11.2015, si è provveduto ad evadere la richiesta di accesso agli atti nell'ambito del ricorso al TAR Lazio n. 12081/2015. In particolare, detto accesso è constatato nella produzione di copia della nota n. 1575 in data 29.1.2015 della richiamata Direzione Generale, quale unico atto endo-procedimentale afferente l'oggetto del ricorso e recante la trasmissione, ai competenti Organi UE, del Piano Annuale di Pesca e del Piano di Capacità, per la campagna di pesca del tonno rosso – anno 2015."*

E' agevole evincere dalla semplice visione del piano, menzionato nel verbale quale unico atto endoprocedimentale ivi esistente, che esso – relativo solo all'anno 2015 - non dà conto di nulla in ordine alle decisioni assunte dal Ministero con il decreto impugnato (relativo invece al triennio 2015-2017) e dunque non dà alcun riscontro alle precise richieste istruttorie formulate dai ricorrenti con l'istanza di accesso.

Pertanto, a seguito della visione e dell'acquisizione della documentazione disponibile presso il Ministero resistente, si è avuta definitiva certezza in ordine alla manifesta e grave illegittimità degli atti impugnati, i quali – come già denunciato

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

con il ricorso pendente - sono del tutto privi di una pertinente, adeguata e circostanziata istruttoria.

2. Da qui il presente atto con il quale, con riferimento agli atti impugnati con il ricorso n. 10145/2015 (ivi incluso, per quanto di ragione, l'atto endoprocedimentale acquisito in sede di accesso), si formulano i seguenti motivi aggiunti:

I. Violazione degli artt. 41 e 97 Cost.; violazione del giusto procedimento; assenza di analisi di impatto della regolazione; violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 s.m.i; macroscopica carenza istruttoria; difetto assoluto di giustificazione e motivazione; manifesta arbitrarietà della decisione.

E' certo, a seguito dell'accesso svolto, che presso il Ministero non vi è nemmeno un pertinente fascicolo, anche solo digitale, del procedimento che ha portato all'emanazione del provvedimento ministeriale 17.4.2015.

Il verbale di accesso è inequivoco in tal senso: l'unico atto endoprocedimentale rinvenuto è il piano ivi menzionato relativo al solo anno 2015, dalla cui visione, come è agevole constatare, emerge che esso nulla dice in ordine alle ragioni per le quali il Ministero ha ritenuto di vincolarsi alla distribuzione delle quote tonno per l'intero triennio 2015/2017, in tal modo impegnando e bloccando gli incrementi di tonno pescabile consentiti dalla normativa sovranazionale.

Ancora, agli atti dell'Amministrazione non vi è alcunchè che faccia capire in base a quali elementi il Ministero abbia ripartito le percentuali tra i diversi sistemi di pesca (tonnare fisse, circuizione e palangaro) nel modo che si è censurato in ricorso (nel quale si è detto del disfavore della normativa internazionale con riferimento alle circuizioni, che ciononostante per il triennio 2015-2017 hanno addirittura ricevuto incrementi del quantitativo di tonno pescabile).

Non solo, presso il Ministero non vi è nemmeno un elemento di prova e neanche solo un indizio che sia idoneo a giustificare la decisione impugnata, laddove af-

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

ferma "*la necessità di mantenere inalterato il principio di stabilità relativa, come originato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi, nonché di garantire, nel lungo periodo, certezza alle impresa di pesca interessate*" (cfr. premesse del D.M. impugnato 17.4.2015). Ed infatti, anche dopo l'accesso ignote restano le necessarie e compiute analisi che consentano di assumere il cd. dato storico come elemento discriminatorio per l'attribuzione delle quote tonno e che, dunque, giustifichino il perpetuarsi della scelta ministeriale e l'inammissibile sbarramento che essa determina all'ingresso di nuovi operatori nel mercato.

Che anzi, ancorchè il d.m. 17.4.2015 si preoccupi espressamente di fornire certezza "alle imprese di pesca interessate", incredibilmente, presso il Ministero non vi è nemmeno un pezzo di carta che faccia capire quali siano "le imprese interessate" e perché i destinatari delle quote tonno siano stati quelli riportati nominativamente negli allegati al decreto ministeriale impugnato. Invero, agli atti non risulta nemmeno una domanda, dicasi almeno una, di assegnazione di quote da parte di coloro che sono indicati nei detti allegati, che a questo punto non sono soltanto dei privilegiati, ma veri e propri "predestinati e miracolati".

Insomma, spiace dirlo, ci troviamo davvero in presenza di un'azione sconfinatamente libera e inammissibilmente immotivata, che sfocia direttamente nell'arbitrio. Da qui, la palese sussistenza dei vizi in rubrica, che aggravano la situazione di illegittimità già rappresentata con il ricorso introduttivo, dando conto di una cura ben poco ponderata e decisamente non istruita dei rilevanti interessi pubblici (ma anche economici) che vengono in rilievo: non si può infatti consentire che l'attività amministrativa sottoposta al vaglio di Codesto On.le TAR possa essere svolta negli incredibili modi che traspaiono dalla lettura degli atti impugnati e dal riscontro istruttorio (non) acquisito in sede di accesso.

Avv. Prof. Giancarlo SORRENTINO
Associato di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Salerno
80123 NAPOLI - Via Posillipo n. 394 Tel. 0817614700 Fax 0817691127

3. Sull'istanza di sospensione. Gli atti impugnati, facendosi scudo della normativa internazionale e comunitaria, praticamente si fondano sul nulla: non c'è un'analisi del dato storico, non ci sono studi per la ripartizione delle percentuali tra i tre diversi sistemi di pesca, né sull'utilizzazione degli incrementi consentiti per il triennio 2015-2017, né vi sono agli atti le istanze dei pochi beneficiari delle quote e/o documentazione relativa al modo in cui sono stati individuati.

Dalla visione e acquisizione di quanto rinvenuto presso il Ministero in data 15.12.2015 risulta, dunque, che la ripartizione delle percentuali di pesca tra i tre diversi sistemi, l'impegno "anticipato" degli incrementi di quota tonno consentiti per il triennio 2015-2017 e l'attribuzione delle quote individuali rispondono a meri *desiderata* del Ministero.

Pertanto, i ricorrenti – con danno grave e irreparabile – sono tenuti ai margini del sistema e vengono estromessi *sine die* da un importante settore di pesca in ragione di una blindatura del mercato che nulla ha a che vedere con la tutela dell'ambiente e che il Ministero ha costruito negli illegittimi modi di cui si è detto. Da qui, approssimandosi la stagione di pesca 2016, la necessità di un intervento cautelare di Codesto On.le TAR che stigmatizzi l'arbitrio e vincoli il Ministero al rispetto degli obblighi istituzionali e costituzionali di imparzialità e di buon andamento, pretendendo dall'Amministrazione decisioni che, all'esito di pertinente procedimento, siano in piena trasparenza realmente rispettose degli interessi pubblici di riferimento e dunque legittime, ragionevoli, verificabili, giustificate e giustificabili (come non è il decreto ministeriale 17.4.2015).

4. Si insiste per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, previa sospensione degli atti impugnati. Ai fini del contributo unificato nulla è dovuto, poiché il presente atto non modifica l'oggetto della lite.

Li, 22 gennaio 2015

avv. prof. Giancarlo Sorrentino

Ord. Coll. 3045/16

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

FUNZIONARIO

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 10145/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
UFFICIO COPIA

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10145 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori Vito Cammarano, Orlando Teodoro, Florio Pasquale, Fiumara Costabile, Coppola Francesco, Sodano Marco, La Moglie Vito, Calembo Antonio, Esposito Vincenzo, D'Andrea Gaetano, Calembo Fabio, Schiavo Antonio, Malzone Luciano, Malzone Francesco, Sersale Sabrina, Grosso Fulvio, Frappaolo Alessandro, Quintiero Giovanni, Cafiero Antonino, Grasso Fortunato, Grasso Vincenzo, Grasso Fortunato, Grasso Sebastiano, Grasso Orazio, Pepoli Antonio, Malzone Alessio, Coppola Salvatore, Radano Gerardo, Malzone Carlo, Malzone Luca, Croccia Giampiero, Carbutti Osmar, Montone Antonio, Guariglia Marco, Di Falco Maurizio, Grosso Ermenegildo, Ruocco Raffaele, Peluso Vincenzo, Russo Vito Paolo, Esposito Beniamino, Esposito Domenico, rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Sorrentino, con

domicilio eletto presso l'avv. Fabio Altamura in Roma, Via Cicerone, 60;

contro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

- Società Cooperativa Pescatori San Francesco di Paola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Nazareno Pergolizzi, Antonino De Francesco, con domicilio eletto presso lo studio Ristuccia & Tufarelli in Roma Via Ennio Q. Visconti, 20;

- Società Cooperativa Pescatori La Tonnara e Società Pescatori San Pietro Apostolo Srl in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., entrambe rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Micucci, con domicilio eletto presso gli Uffici della Federcoopesca in Roma, Via Torino, 146;

- Società Red Fish Srl, Società Blue Fin di Ciavaglia Adamo & C. Snc, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., n.c. .

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 aprile 2015 avente ad oggetto la ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017 per la tutela e la protezione della specie e di ogni altro atto presupposto, connesso e

consequenziale comunque lesivo per i ricorrenti inclusi quelli richiamati nel suddetto decreto nonché il decreto 5 maggio 2015, n. 8980 del Direttore generale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca marittima e dell'acquacoltura recante disposizioni applicative per la campagna di pesca 2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, della Società Cooperativa Pescatori San Francesco di Paola, della Società Cooperativa Pescatori La Tonnara e della Società Pescatori San Pietro Apostolo Srl;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Vista la richiesta di parte resistente di disporre la integrazione del contraddittorio;

Rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i restanti soggetti proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo " a circuizione" di cui dall'Allegato A del decreto ministeriale impugnato nonché dei restanti proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo "palangaro" di cui

dall'Allegato B del predetto decreto, con notificazione per pubblici proclami da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente;

Ritenuto che, alla luce dei plurimi precedenti in termini anche di questo Tribunale (cfr. *ex multis* ord. TAR Lazio, Roma,sez. III bis, n. 9506/2013; TAR Sicilia, Palermo, n. 531/2015; 267/2015), l'istanza di integrazione del contraddittorio possa essere accolta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 52, comma 2, c.p.a. e 151 c.p.c., atteso che l'art. 151 c.p.c autorizza al giudice a "prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge", così consentendo di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, il quale dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi del principale provvedimento impugnato; e) l'indicazione dei nominativi dei controinteressati; f) il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; g) il

testo integrale della presente ordinanza;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia pubblicato nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e depositare, presso la segreteria del Tribunale adito, la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (60 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto onerare l'Amministrazione resistente di fornire alla parte ricorrente i dati relativi alle generalità dei soggetti proprietari di imbarcazioni autorizzate con attrezzo " a circuizione" e con l'attrezzo "a palangaro", di cui rispettivamente dall'Allegato A) e B) del decreto ministeriale impugnato, nei confronti delle quali è necessario effettuare la notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, notificazione, se anteriore della presente ordinanza;

Ritenuto altresì che, ai fini della decisione, è necessario acquisire dal'Amministrazione resistente dettagliata e documentata relazione sulla vicenda di cui al ricorso e ogni altro elemento utile alla decisione stessa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, notificazione, se anteriore della presente ordinanza;

Ritenuto, infine, di fissare l'udienza pubblica del 15 luglio 2016 per la

trattazione del merito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ordina:

1) alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei sensi, modalità e termini di cui in motivazione, con l'avvertenza che i termini di notifica e deposito degli atti sono perentori a pena di decadenza;

2) al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di depositare presso la Segreteria della sezione la relazione di cui in motivazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, notificazione, se anteriore della presente ordinanza.

Fissa l'udienza pubblica del 15 luglio 2016 per la trattazione del merito della controversia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Rotondo, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 7 MAR. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, ~~cod.~~ proc. amm.)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
UFFICIO COPIA
E' Copia conforme all'originale che si rilascia ai sensi di legge a richiesta di ANNA SORRENTINO

Sono facciate n. SETTE

Roma 7 MAR. 2016

Il Funzionario Responsabile